

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORNASARI, MEROLLI, SOBRERO, DE CINQUE,
CORDER, DRAGO**

Presentata il 21 luglio 1978

Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri
ed architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che si sottopone all'esame ed all'approvazione del Parlamento intende sopperire alla esigenza, da lungo tempo avvertita, di una organica e adeguata sistemazione della complessa materia dei compensi per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti. Alla vigente tariffa degli onorari per le prestazioni anzidette, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, risultano finora apportate delle variazioni sostanzialmente limitate al mero aggiornamento dei compensi, mediante decreti interministeriali emessi ai sensi dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, ma l'intera materia è stata oggetto, nel frattempo, di studi approfonditi da parte sia dei consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, che dei Ministeri di gra-

zia e giustizia e dei lavori pubblici. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici se ne è occupato con un voto emesso dall'assemblea generale addì 19 novembre 1976, n. 555, convenendo sulla necessità che, per meglio corrispondere al progresso tecnologico, all'evoluzione professionale ed alle esigenze di chiarezza e completezza nei rapporti fra gli operatori interessati, si addivenga all'approvazione per legge di una nuova tariffa secondo i risultati di quegli studi.

Recependo tali istanze e tali elaborazioni, sottoponiamo all'approvazione del Parlamento il testo della legge concernente la nuova tariffa professionale in discorso. Il criterio generale a cui essa è stata informata è quello di una appropriata specificazione delle prestazioni degli ingegneri

e degli architetti nei vari campi di attività professionale, degli obblighi dei committenti e delle procedure inerenti alla definizione dei rapporti professionali: ciò allo scopo di eliminare le numerose vertenze a cui ha finora dato luogo la controversa interpretazione della vigente tariffa professionale.

Il testo della tariffa è suddiviso in due parti: una relativa alla « normativa » ed una relativa alle « Tabelle » numeriche delle aliquote e dei compensi da applicare per prestazioni effettuate nelle varie classi di attività professionale.

La normativa consta di otto titoli del seguente contenuto:

Titolo I: reca le disposizioni generali, concernenti i criteri di inquadramento generale e di validità della tariffa, concorsi, competenze ed onorari, tipi di spese accessorie e rimborso delle medesime; urgenza, diritti di autore, tipi delle prestazioni e degli incarichi, enti e collettività, vicende del rapporto, classificazione delle prestazioni.

Titolo II: si occupa delle prestazioni da compensare a tempo, con definizioni del tipo delle prestazioni e degli onorari.

Titolo III: tratta le prestazioni da compensare a discrezione con definizioni del tipo delle prestazioni e degli onorari.

Titolo IV: si occupa delle prestazioni da compensare a percentuale. Le disposizioni generali del titolo fissano il campo di applicazione, l'estensione e l'articolazione delle prestazioni, i tipi di incarico, i criteri di determinazione degli onorari, dell'importo delle opere a base dei medesimi, i compensi accessori, i rimborsi spese ed il conglobamento, la retribuzione per incarico unitario per opere diverse, ripetizione di opere identiche e le opere di particolare uniformità strutturale, i compensi per la consulenza di specialisti, gli incarichi parziali, le prestazioni particolari, le progettazioni in zone sismiche, la misurazione e contabilità dei lavori, la direzione dei cantieri e la conduzione dei lavori in economia. Sono altresì determinati il campo delle prestazioni, gli onorari

e le prescrizioni particolari per nove classi di opere e cioè: l'edilizia, le opere ad essa complementari; il restauro ed il ripristino di edifici di rilevante carattere storico ed artistico; le strutture; gli impianti di servizi generali; le strade, ferrovie, gallerie ed aeroporti; le opere idrauliche, le opere costiere, portuali e di navigazione interna; l'ingegneria industriale.

Titolo V: disciplina le prestazioni da compensare a percentuale o a quantità, per collaudi, perizie e simili. Nella classe X sono trattati i collaudi di opere di ingegneria civile e forniture relative, nonché i collaudi di impianti di servizi generali, di impianti industriali e forniture accessorie. Nella classe XI ci si occupa delle perizie di stima, degli inventari e consegne.

Titolo VI: si occupa delle prestazioni, da compensare a quantità ed in forma mista, concernenti le classi dell'urbanistica, della topografia, delle opere di trasformazione fondiaria, delle cave e miniere, dell'ingegneria navale.

Titolo VII: tratta le prestazioni, da compensare a percentuali, a quantità o in forma mista, per specializzazioni di nuova classificazione e comprende la classe dell'ingegneria geotecnica.

Titolo VIII: disciplina le modalità di applicazione delle tabelle e di adeguamento delle aliquote. Le misure degli onorari sono derivate dall'applicazione di una formula matematica, con cui si determina razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento dell'importo delle opere. Per le opere in cui l'importo è intermedio fra quelli indicati in tabella l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

L'adeguamento delle aliquote al costo della vita e delle costruzioni è regolato da apposite formule. All'articolo 1 della tariffa è previsto che tali adeguamenti siano disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Per quanto concerne la vincolatività dei minimi tariffari, occorre tener presen-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

te che essa è ispirata alla efficace tutela del principio, codificato dall'articolo 2233, secondo comma, codice civile, secondo il quale il compenso spettante al prestatore d'opera intellettuale deve essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione. L'inderogabilità degli onorari minimi non è, comunque, una innovazione della nuova tariffa, ma si ricollega a quanto già disposto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340. Sorge, a questo punto, la questione degli eventuali trattamenti di favore, nei riguardi della committenza pubblica, trattamenti che il legislatore ha già inteso eliminare sia con la legge 3 maggio 1971, n. 330, sia, in generale, con la ricordata legge 5 maggio 1976, n. 340, rispetto alla quale ultima rappresenta isolata ed unica eccezione quella introdotta con l'articolo 6 della legge 1° luglio 1977, n. 404, in materia di opere di edilizia carceraria. È bene qui considerare che per fondamentali principi di diritto, consolidati nella nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza la pubblica amministrazione, allorché agisce *jure privatorum*, deve soggiacere alle stesse regole che vincolano i privati, giustificandosi solo in via eccezionale varie deroghe, attinenti al procedimento di formazione e di approvazione dei contratti. Questi ultimi, per il resto, si adeguano ai principi di diritto comune (cfr. Cass., Sez. Un., 11 marzo 1971,

n. 698): è significativo, in materia, l'avvertimento della Suprema corte regolatrice, che gli interessi della pubblica amministrazione nel campo dei contratti male si tutelano assegnandole ingiuste posizioni di privilegio, le quali, in definitiva, valgono a scoraggiare gli aspiranti contraenti più onesti e capaci (Cass., 10 luglio 1952, n. 2116). Le precedenti considerazioni sono state tenute presenti nella redazione dell'articolo 1, comma secondo, della proposta di legge e dell'articolo 1, lettera b), della nuova tariffa, ad essa allegata come sua parte integrante, con cui si è inteso raggiungere un equo contemperamento dei principi sopra lumeggiati e delle peculiari esigenze della pubblica amministrazione, ed assicurare, per altro, la necessaria uniformità di disciplina, disponendosi, con l'abrogazione espressa di ogni norma contraria ora vigente, che, pur essendo, di regola, i minimi tariffari inderogabili, è tuttavia ammesso che nei confronti dello Stato e di enti pubblici non economici gli onorari possano essere ridotti nella misura massima del 10 per cento.

Onorevoli colleghi, la precedente illustrazione della proposta di legge di cui trattasi appare sufficiente a denotare l'importanza dell'accluso disegno di legge, che si affida, ora, all'esame ed all'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È approvata l'allegata tariffa professionale per le prestazioni degli ingegneri e degli architetti.

La predetta tariffa, costituita dai due allegati A e B, recanti rispettivamente i criteri e le tabelle, sostituisce quella già approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed aggiornamenti ed abroga qualsiasi altra diversa o contraria disposizione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dei lavori pubblici, su richiesta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, avanzata dopo aver sentite le associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale, saranno stabiliti gli adeguamenti tariffari conseguenti alle variazioni degli indici generali del costo della vita e delle costruzioni determinati dall'Istituto centrale di statistica.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A — CRITERI**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 1.***(Premesse).*

a) La presente Tariffa ha carattere nazionale ed è valida e vincolante sia nei confronti dei privati che nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici.

b) Gli onorari stabiliti dalla presente Tariffa costituiscono minimi inderogabili ed ogni patto in contrario è nullo. Le maggiorazioni non previste dalla presente Tariffa come direttamente vincolanti dovranno essere espressamente concordate fra le parti.

c) Qualsiasi modifica od integrazione della presente tariffa deve essere proposta dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

d) Gli onorari stabiliti dalla presente Tariffa sono riferiti alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della medesima e varranno anche per la liquidazione delle competenze afferenti incarichi attribuiti prima di tale data, per le parti di prestazioni non ancora effettuate, ovvero per tutta la prestazione, se per questa il compenso debba essere liquidato con criterio unitario.

Gli adeguamenti della presente Tariffa saranno conseguenti alle variazioni degli indici generali del costo della vita e delle costruzioni e ciò in relazione alle rilevazioni dell'Istituto Centrale di Statistica ed al disposto dell'articolo 114 della presente Tariffa. La richiesta di adeguamento potrà essere formulata dai Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti, ogniqualvolta il costo della vita ed il costo delle costruzioni abbiano subito variazioni tali da determinare una variazione di almeno il 10 per cento. Ogni adeguamento è adottato con un apposito decreto emanato dal Ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, dopo aver verificata l'esattezza dell'applicazione del disposto dell'articolo 114.

e) Qualora gli onorari non possano essere determinati in virtù di una precisa disposizione della presente Tariffa, dovrà aversi riguardo, in mancanza di pattuizioni delle parti, delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

f) Devono essere preventivamente richieste e concordate per iscritto eventuali maggiorazioni e speciali pattuizioni per prestazioni di carattere straordinario da svolgersi all'estero o in Paesi lontani o in condizioni di grave disagio ovvero per le prestazioni che richiedano soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà e particolari competenze ed in genere in qualsiasi caso particolare.

g) I Consigli degli Ordini sono i soli organi competenti e qualificati ad esprimere pareri sull'applicazione ed interpretazione della presente Tariffa, segnatamente per quanto concerne:

- 1) entità della prestazione configurata dagli elaborati;
- 2) criterio adottato dal Professionista sia nel caso di onorari a discrezione che in tutti i casi di maggiorazioni o diminuzioni previsti nella presente Tariffa;
- 3) percentuale di conglobamento dei rimborsi di spese e dei compensi accessori a norma del successivo articolo 22;
- 4) interpretazione per analogia.

ARTICOLO 2.

(Concorsi).

I premi per concorso dovranno essere fissati in relazione all'importanza ed al presunto costo dell'opera; l'importo del primo premio non potrà essere inferiore al compenso stabilito dalla presente Tariffa per la prestazione richiesta dal bando. Qualora, in seguito all'assegnazione del premio, venga altresì affidato l'incarico di ulteriore prestazione professionale il premio potrà essere considerato come acconto sul compenso spettante per l'espletamento di tale incarico, ma, in tal caso, in quest'ultimo dovrà intendersi compresa anche la prestazione espletata in sede di concorso.

Qualora il bando di concorso preveda l'acquisizione da parte del soggetto banditore dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno dei concorrenti, anche per il solo fatto della loro partecipazione al concorso, gli autori dell'opera, a meno che il soggetto banditore non rinunci a tale acquisizione, avranno diritto ad apposito compenso, da determinarsi tenendo conto della natura e dell'importanza dell'opera del Professionista.

ARTICOLO 3.

(Competenze - Tipi di onorario).

L'importo delle competenze dovute al professionista risulta dal cumulo dei vari tipi di onorari, dei compensi accessori e delle spese da rimborsare, nonché delle eventuali maggiorazioni particolari.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alle loro determinazioni, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato (Titolo II);

b) onorari a discrezione, ossia a criterio discrezionale del professionista (Titolo III);

c) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera (Titoli IV e V, VI, VII);

d) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura convenzionale richiamata in tariffa (Titoli V, VI e VII).

ARTICOLO 4.

(Spese a carico del committente).

Il committente deve rimborsare al Professionista le seguenti spese:

1) di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le spese accessorie;

2) di bollo, di registro del contratto professionale;

3) di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e disegni eccedenti la prima copia, di traduzioni in lingue estere, di fotografie, di documenti, di collazione, di rilegatura fascicoli, di spese postali, telefoniche e telegrafiche;

4) di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, eccetera;

5) di personale di aiuto, di concetto o manuale, nonché di ogni altro ausilio, strumento, mezzo d'opera, occorrenti fuori studio per assaggi, rilievi, indagini e ricerche tecniche, amministrative e simili, indispensabili per l'espletamento dell'incarico;

6) di diritti spettanti ai laboratori di prova dei materiali ed agli Istituti scientifici e di noleggio strumenti tecnici e scientifici di uso non corrente;

7) di trasporto di bagagli e strumenti;

8) contributi indiretti a favore della Cassa di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti;

9) diritti di liquidazione delle parcelle da parte degli Ordini professionali;

10) diritti di uffici pubblici e privati.

Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in ferrovia) per il professionista incaricato ed i suoi sostituti ed aiuti.

Le spese per percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

ARTICOLO 5.

(Pagamento degli onorari e rimborso delle spese).

Il Professionista ha diritto al versamento preventivo, da parte del Committente, dell'ammontare presumibile delle spese rimborsabili e del 10 per cento di anticipo sui presumibili onorari; in ogni caso ha diritto al rimborso delle spese da lui anticipate nell'interesse e per conto del Committente entro quindici giorni dalla richiesta.

Durante il corso delle prestazioni, il Professionista ha diritto al pagamento da parte del Committente, entro un mese dalla richiesta, di acconti sugli onorari da liquidare secondo la presente Tariffa, fino alla concorrenza del 90 per cento dei compensi relativi al lavoro svolto al momento della richiesta medesima, a corredo della quale il Professionista è tenuto a presentare parcella provvisoria; il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre i due mesi dalla data di presentazione della parcella definitiva.

Sulle somme dovute e non pagate decorrono in ogni caso a favore del Professionista ed a carico del Committente, a partire dai termini sopra indicati e senza ulteriore richiesta o messa in mora, gli interessi al tasso legale.

Per tutte le controversie tra Committente e Professionista il foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Ordine professionale di appartenenza, ovvero quello del luogo ove si trova l'ufficio del Professionista.

In relazione a quanto disposto al precedente articolo 1, lettera a), sono fatte salve, per quanto di ragione, le norme di legge e di regolamento riguardanti lo Stato e gli Enti pubblici.

ARTICOLO 6.

(Urgenza).

Quando una prestazione venga esplicitamente richiesta dal committente al professionista con particolare urgenza, gli onorari previsti dalla presente tariffa sono aumentati del 20 per cento.

Tale aumento deve essere peraltro fatto presente per iscritto dal professionista al committente all'atto dell'accettazione della richiesta di urgenza.

ARTICOLO 7.

(Diritti d'autore).

Gli ingegneri e gli architetti conservano i diritti di autore, conformemente alle leggi, sui lavori originali, sui disegni, sui progetti e su quanto altro in genere rappresenta la loro opera, anche dopo il pagamento delle competenze da parte del committente, salvo diverse pattuizioni.

Il committente ha diritto di tradurre il progetto in opera una sola volta, salvo quanto precisato al successivo articolo 23.

La presente tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale, per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che esulano dalla normale attività professionale e che dovranno essere oggetto di trattative particolari.

La tutela della fedele esecuzione dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo spettano esclusivamente al progettista, salvo sua rinuncia o salvo il caso di forza maggiore o di pratica impossibilità, o di limitazione originaria dell'incarico.

ARTICOLO 8.

*(Prestazione specialistica - Prestazione complessa
[c.d. prestazione integrale] - Vari tipi di incarico).*

Le prestazioni professionali a cui si riferisce la presente tariffa sono così individuate:

a) prestazione specialistica:

quella corrispondente ad una sola classe della presente tariffa;

b) prestazione complessa (c.d. prestazione « integrale »):

quella organicamente costituita da prestazioni corrispondenti a più classi della presente tariffa.

I tipi di incarico professionale sono i seguenti:

1) incarico individuale: quello conferito ad un solo professionista, che esegue la prestazione, semplice o complessa, oggetto dell'incarico, con propria responsabilità verso il committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso i terzi;

2) incarichi a più professionisti con coordinatore (c.d. incarichi di « prestazioni coordinate »): l'ipotesi si verifica, quando le prestazioni specialistiche costituenti una prestazione complessa formino oggetto di incarichi separati a professionisti diversi. In tal caso il committente dovrà designare un professionista, scelto anche fra quelli incaricati di prestazioni specialistiche, che assuma le funzioni di coordinatore. Ognuno dei professionisti incaricati avrà diritto agli onorari per la sola o le sole prestazioni specialistiche affidategli. Il coordinatore, esplicando la sua opera in tutte le fasi della prestazione complessa, dovrà provvedere alla raccolta dei dati, agli studi, alle iniziative ed agli interventi, presso i professionisti incaricati e, occorrendo, presso il Committente, al fine di render possibile l'organico e compatibile sviluppo delle singole prestazioni specialistiche e di assicurarne l'unitaria funzionalità, in conformità ai patti; egli avrà diritto ad un onorario pari al 10 per cento del cumulo degli onorari afferenti le singole prestazioni coordinate. La responsabilità verso il Committente e, ricorrendone gli estremi di legge, verso i terzi, sarà così regolata: ognuno dei professionisti incaricati di una o più prestazioni specialistiche risponderà della o delle medesime, nel quadro e nei limiti del coordinamento generale; il Coor-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dinatore risponderà del buon esito funzionale ed economico dell'opera complessiva, nei limiti in cui esso dipenda dai compiti a lui affidati;

3) incarichi a più Professionisti perché si riuniscano in Collegio (c.d. incarichi « collegiali »): l'ipotesi si verifica quando più Professionisti vengano rispettivamente incaricati di riunirsi fra loro in Collegio per eseguire in cooperazione una stessa prestazione, specialistica o complessa. In tal caso tutti risponderanno in solido verso il Committente del risarcimento dei danni in caso di inadempimento e, ricorrendone gli estremi, ai sensi dell'articolo 2226 codice civile, ferma, comunque, la solidale responsabilità verso i terzi, nei casi di legge, e ciascuno di essi avrà diritto di percepire l'intero compenso risultante dalla applicazione della tariffa, salvo le deroghe e riduzioni risultanti da speciali norme di legge o regolamento riguardanti lo Stato e gli Enti Pubblici;

4) nomina di Commissioni di studio: la nomina del Professionista a far parte di Commissioni di studio, anche se proveniente da parte dello Stato o di Enti Pubblici, costituisce incarico professionale, agli effetti dell'articolo 1, lettera a), della presente tariffa. Il relativo compenso sarà determinato in base alla natura della prestazione richiesta.

ARTICOLO 9.

(Enti e collettività).

Nel caso di incarichi conferiti da società, associazioni, collettività di condomini o altre collettività, le eventuali, ulteriori prestazioni, richieste nel proprio interesse da singoli soci o componenti la collettività, vanno compensate a parte dai richiedenti.

ARTICOLO 10.

(Limitazione, sospensione, revoca dell'incarico, altre cause di cessazione del rapporto).

Nel caso di revoca dell'incarico, il Committente è obbligato a corrispondere al Professionista:

a) gli onorari ed il rimborso delle spese relativi al lavoro fatto e predisposto;

b) nel caso di revoca intervenuta in corso di esecuzione dell'incarico, altresì la maggiorazione per l'incarico parziale sugli onorari di cui alla precedente lettera a), come previsto dal successivo articolo 25;

c) un ulteriore 10 per cento sugli onorari afferenti la prestazione non eseguita per effetto della revoca.

La limitazione dell'incarico originario notificata dal Committente durante il corso della prestazione, è parificata alla revoca per la parte di prestazione in tal modo esclusa dall'incarico originario.

La sospensione dell'esecuzione dell'incarico chiesta dal Committente non può protrarsi oltre un anno dalla ricezione da parte del professionista della relativa richiesta scritta. Qualora tale sospensione si protragga oltre l'anno, il professionista avrà facoltà di recedere dal contratto, ai sensi del penultimo comma del presente articolo, ovvero di continuare l'esecuzione dell'incarico, con l'aumento del 10 per cento sugli onorari relativi alle prestazioni ritardate.

Tanto la revoca che la sospensione, di cui al comma precedente, debbono essere comunicate al professionista per iscritto.

Qualora sussista una giusta causa, il professionista potrà recedere dal contratto, con gli effetti previsti dal primo comma del presente articolo.

La cessazione del rapporto dovuta a morte del professionista, o ad altra causa personale che non consenta il normale espletamento dell'incarico non comporta le maggiorazioni previste alle lettere *b*) e *c*) del primo comma.

ARTICOLO 11.

(Classificazione delle prestazioni).

Nel rispetto e nell'ambito delle competenze fissate dalle leggi e dai regolamenti professionali agli effetti dell'applicazione della presente tariffa e con riferimento al precedente articolo 3, le prestazioni degli ingegneri e degli architetti e gli onorari ad essi relativi sono classificati come segue:

- a) prestazioni da compensare a tempo (titolo II);
- b) prestazioni da compensare a discrezione (titolo III);
- c) prestazioni da compensare a percentuale per progettazione ed esecuzione di opere (titolo IV), così suddivise:
 - 1) classe I edilizia;
 - 2) classe II opere complementari dell'edilizia;
 - 3) classe III restauri;
 - 4) classe IV strutture;
 - 5) classe V impianti di servizi generali;
 - 6) classe VI strade, ferrovie, gallerie ed aeroporti;
 - 7) classe VII opere idrauliche;
 - 8) classe VIII opere costiere, portuali e di navigazione interna;
 - 9) classe IX ingegneria industriale;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) prestazioni da compensare a percentuale o a quantità per collaudi, perizie e simili (titolo V), così suddivise:

- 1) classe X collaudi;
- 2) classe XI perizie di stima, inventari, consegne;

e) prestazioni da compensare a quantità o in forma mista (titolo VI) così suddivise:

- 1) classe XII urbanistica;
- 2) classe XIII topografia;
- 3) classe XIV prestazioni fondiari agrarie;
- 4) classe XV cave e miniere;
- 5) classe XVI ingegneria navale;

f) prestazioni varie da compensare a percentuale o a quantità (titolo VII) relative a specializzazioni di nuova classificazione:

- 1) classe XVII ingegneria geotecnica.

TITOLO II

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A TEMPO

ARTICOLO 12.

(Tipo delle prestazioni).

Per le prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale od a quantità, gli onorari sono valutati in ragione di tempo e computati a vacanza oraria.

Sono in particolare da computarsi a tempo anche se occorrenti per impostazione e sviluppo di progetti:

a) i rilievi ove non rientrino nelle prestazioni oggetto del Titolo VI, Classe XIII;

b) gli studi relativi a saggi preliminari di fondazione e l'assistenza alle prove geotecniche, ove tali prestazioni non rientrino fra quelle previste dal successivo articolo 111;

c) le apposizioni di termini, le trattative con i confinanti, gli accertamenti per verifiche e rettifiche di confini e simili;

d) il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno per le prestazioni o la parte di prestazioni da svolgere fuori dallo studio professionale;

e) le pratiche amministrative presso uffici pubblici, le pratiche per espropri o per locazioni, per trattative e convegni informativi con il Committente, o con altri nel di lui interesse, per approvazione di progetti, concessioni di permessi, licenze edilizie, licenze di abitabilità, ecc.;

f) le pratiche catastali come: indagini, ricerche, identificazioni, confronti tra i precedenti e il vigente catasto, vulture e frazionamenti catastali di terreni fabbricati, tipo di frazionamento per atti notarili e simili, redazione di planimetrie e denunce al nuovo catasto.

ARTICOLO 13.

(Onorari).

Gli onorari a tempo spettano al Professionista incaricato per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto ad un rimborso ai sensi del precedente articolo 4, n. 5.

Per le trasferte si computano di norma 10 ore giornaliere. Nel caso in cui la somma delle ore di effettiva prestazione e del tempo di viaggio sia superiore, si computerà tale maggior tempo.

Per operazioni compiute in condizioni in particolare disagio i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati sino al 50 per cento.

La misura degli onorari e dei rimborsi è indicata nella tabella n. 21.

TITOLO III

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A DISCREZIONE

ARTICOLO 14.

(Tipo delle prestazioni - Onorari).

Le prestazioni nelle quali l'opera del Professionista non è in rapporto diretto né con il costo, né con il valore, né con la quantità delle cose oggetto delle prestazioni stesse, né con il tempo impiegato nell'espletamento del mandato, o infine, le prestazioni per le quali il criterio per analogia, di cui all'articolo 1, lettera e) non sia applicabile, vanno compensate con criterio discrezionale.

Nella determinazione degli onorari devesi tener conto della importanza tecnica ed economica dell'oggetto della prestazione, dell'impegno e dell'applicazione per essa richiesti e della responsabilità che comporta, oltre che dell'autorità e competenza specifica del professionista.

Si valutano a discrezione le consulenze in genere, le prestazioni specificatamente indicate in seguito nel contesto della presente

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tariffa, le altre prestazioni ad esse assimilabili ed in particolare le seguenti:

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti, ricerche di mercato e statistiche, studi di programmazione, contabilità industriale;

b) esperienze, prove e studi di processi di fabbricazione, cicli di lavorazione, prove e verifiche di complessi di misura, organizzazione di fabbrica;

c) studi rilevamenti e piani sulla circolazione e sul traffico;

d) studi sul regime dei corsi d'acqua, di opere di navigazione, di piani regolatori idraulici di bacini fluviali;

e) studi preliminari e progettazioni dei prototipi o modelli originali di organismi, di elementi per arredamento, di macchine, di autoveicoli, compresi gli aeromobili, di meccanismi, di strumenti, di impianti destinati ad essere prodotti e ripetuti in serie, di edifici prefabbricati o di parti prefabbricate di edifici destinati alla riproduzione in serie; studio di sistemi di prefabbricazione;

f) indagini e studi idrologici per strade, ponti, gallerie, dighe e bacini artificiali; per opere subacquee, per ricerca e captazione di sorgenti e di acque sotterranee;

g) costruzioni di modelli in genere e prove tecniche relative;

h) studi per l'organizzazione razionale del lavoro, programmazione dei lavori;

i) ricerche in materia tecnico-legale;

l) memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile e penale; consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi, regolamenti, sentenze, contratti, perizie tecniche ed artistiche, certificati di autorità marittime e consolari e di registri di classificazione di navi; certificati per auto, aerei, veicoli in genere;

m) amichevoli componimenti, convenzioni per servitù e diritti di acque, ricognizioni di proprietà e riconfinazioni;

n) opere di consolidamento e restauri archeologici e architettonici e relativi rilievi ove tali prestazioni non rientrino tra quelle previste dal successivo articolo 36;

o) progettazioni e realizzazione di architetture a carattere provvisorio: scenografia cinematografica, televisiva, teatrale; allestimenti per esposizioni; mostre e similari;

p) prestazioni di carattere urbanistico che non rientrino tra quelle previste al Titolo VI del presente allegato;

q) consulenza per l'acquisto di mobili o di oggetti di arredamento quando detta prestazione sia a sé stante o quando costituisca quella parte di una prestazione di arredamento relativa alla ricerca e scelta di opere d'arte o d'antiquariato (v. articolo 35, n. 3);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- r) pareri in genere comunicati oralmente, telefonicamente e per corrispondenza;
- s) prestazioni professionali riguardanti opere d'importo inferiore ai minimi indicati nelle singole tabelle;
- t) ripartizioni delle spese di costruzione, manutenzioni, ecc. tra condomini, comproprietari, utenti, ecc.; redazione di regolamenti condominiali e tabelle millesimali;
- u) rilascio di certificati o dichiarazioni e duplicati di atti simili, autenticazione di copie di propri elaborati, ecc.;
- v) convalida di studi e di progetti elaborati da altro Professionista assente, impedito o defunto salvo la corresponsione di eventuali diritti di autore da parte del Committente agli aventi diritto;
- z) misure di grandezze fisiche;
- x) parere estimativo ossia valutazione basata su criteri sintetici di consistenza, di reddito o di raffronto con beni similari, espressa, in forma verbale o scritta, senza formalità e senza elaborati particolari;
- y) stime di aree fabbricabili urbane;
- j) perizie di affitto di stabili urbani, d'impianti industriali e di beni rustici;
- w) partecipazione a commissioni in genere.

TITOLO IV

PRESTAZIONE DA COMPENSARE A PERCENTUALE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE

ARTICOLO 15.

(Campo di applicazione).

Gli onorari per le prestazioni professionali la cui entità è in rapporto proporzionale al costo ed al valore delle opere alle quali le prestazioni si riferiscono sono determinati a percentuale, salve le integrazioni previste dagli articoli seguenti per prestazioni accessorie e rimborso spese.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale le prestazioni sono classificate in funzione delle opere alle quali esse si riferiscono, come indicato nel precedente articolo 11.

ARTICOLO 16.

(Estensione delle prestazioni).

Oggetto della prestazione professionale è, di norma, l'intero complesso dei singoli interventi che concorrono, in forma unitaria ed organica, alla realizzazione dell'opera.

Le prestazioni comprendono di norma tutte le fasi della ideazione e della realizzazione dell'opera, e più precisamente: la progettazione nei suoi vari gradi di elaborazione, la specificazione dei materiali e delle modalità esecutive, la valutazione del costo presuntivo, la direzione e la verifica della corretta esecuzione, la liquidazione dei conti consuntivi finali, e l'assistenza al collaudo.

Tale articolazione, compiutamente specificata nel successivo articolo 17, si riferisce anche al caso in cui la prestazione abbia per oggetto opere di una singola specialità o classe.

ARTICOLO 17.

(Articolazione della prestazione).

La prestazione professionale si articola generalmente come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo disegni, relazioni illustrative e preventivo sommario della spesa a carattere informativo;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici e descrittivi occorrenti a definire l'opera nei confronti del committente e delle autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a definire l'opera in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni;

d) capitoli speciali comprensivi delle norme tecniche contrattuali ed esecutive e della descrizione particolareggiata, relativi ai vari elementi costitutivi dell'opera, elenco prezzi ed analisi dei prezzi, ove necessari;

e) preventivo particolareggiato con computo metrico estimativo analitico di tutte le categorie e voci di lavoro comprese nel progetto e nella descrizione del capitolato;

f) direzione lavori comprendente alta sorveglianza e coordinamento delle varie attività che concorrono alla loro realizzazione, svolte per conto del committente, con visite, nel numero e con la frequenza necessari, ad esclusivo giudizio del professionista; emanazione degli ordini e delle disposizioni per la regolare attuazione della opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorveglianza della fedele rispondenza della esecuzione agli elaborati di progetto ed alle norme e prescrizioni del capitolato; accertamento, anche mediante

prove di laboratorio o d'officina, della qualità dei materiali impiegati, così da assicurare la buona riuscita dell'opera, in conformità del progetto e del capitolato, salva sempre la responsabilità delle ditte esecutrici; liquidazione in linea tecnica dei conti parziali e finali, di assistenza alle operazioni di collaudo, sia in corso d'opera che nella fase finale; la tenuta dei libretti di misura, dei registri di contabilità e degli altri documenti contabili, la quale potrà essere affidata a persona di fiducia del professionista, sotto la direzione, il controllo e la diretta responsabilità del medesimo e dà, in ogni caso, diritto ai compensi e rimborsi aggiuntivi di cui al successivo articolo 28.

Per alcune classi ove esplicitamente indicato negli articoli rispettivi del presente titolo, la articolazione delle prestazioni può avvenire in forma diversa da quella generale sopra descritta, come nei vari casi definiti.

ARTICOLO 18.

(Tipi di incarico).

La prestazione professionale può essere affidata ad un solo professionista od a più professionisti, e può riguardare una o più classi di opere.

Il tipo di incarico che a seconda dei casi si configurerà è individuato dal precedente articolo 8.

ARTICOLO 19.

(Prestazioni non comprese).

Non rientrano nelle prestazioni relative al presente titolo, anche se occorrenti per lo sviluppo dei progetti:

a) i rilievi planimetrici ed altimetrici dell'area interessata dall'opera;

b) gli eventuali piani parcellari per espropriazione o simili;

c) i sondaggi e le prove geotecniche necessari per lo studio del progetto;

d) lo sviluppo degli eventuali disegni di cantiere, di laboratorio e di officina, che risultino compiutamente già definiti dai dettagli di cui alla lettera c) del precedente articolo 17 e che pertanto restano di competenza delle Ditte esecutrici, salva sempre la supervisione del Progettista;

e) i disegni di dettaglio riferentisi ad opere standardizzate o prodotte in serie dall'industria;

f) i disegni di macchine e le loro parti, relative agli impianti tecnologici ed in genere tutte quelle opere di produzione industriale o commerciale corrente, individuabili mediante descrizioni, riferimento a tipi, marche, cataloghi o simili;

g) le spese per eventuali modelli, plastici, bozzetti e simili il cui costo deve essere stato preventivamente autorizzato dal Committente;

h) i sondaggi e le prospezioni geologiche necessari per lo studio dell'opera;

i) i tracciamenti generali e particolari e l'assistenza giornaliera e continua dei lavori in cantiere.

Qualora, peraltro, con il consenso del Professionista, non si ravvisi la necessità dell'assunzione di apposito personale per l'assistenza ai lavori e questa venga assunta dallo stesso Direttore dei lavori, il maggiore impegno ed i maggiori oneri e responsabilità del medesimo verranno compensati con un onorario pari al 50 per cento degli onorari relativi alla direzione dei lavori più i rimborsi spesa di cui all'articolo 4 ed i compensi accessori di cui all'articolo 12, salva la eventuale applicazione dell'articolo 22 del presente allegato.

ARTICOLO 20.

(Determinazione degli onorari).

Le competenze professionali relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 17 sono calcolate in base a percentuali sull'importo delle opere, secondo le indicazioni delle allegate tabelle che si riferiscono alla prestazione completa per ciascuna classe.

Per la prestazione complessa (c.d. prestazione integrale), nel caso di incarico individuale, verrà corrisposto al Professionista il cumulo degli onorari afferenti le prestazioni rientranti nelle singole classi della presente Tariffa.

Per gli incarichi di prestazioni coordinate e per quelli collegiali valgono, rispettivamente, le disposizioni di cui al secondo comma, numeri 2 e 3, dell'articolo 8.

ARTICOLO 21.

(Determinazione dell'importo delle opere a base degli onorari).

Agli effetti del calcolo delle competenze l'importo delle opere viene determinato tenendo conto di tutti gli elementi di costo che concorrono alla loro realizzazione, nell'ambito della classe cui si riferiscono ed in ogni caso secondo quanto previsto nella trattazione delle classi medesime, secondo le normali forme di gestione in base ai prezzi correnti di mercato, e viene riferito al consuntivo finale della spesa, al lordo di ogni ribasso di asta e di ogni eventuale detrazione in sede di contabilità, liquidazione o collaudo per penalità a carico delle ditte esecutrici, compresi i costi relativi ai prodotti dell'industria ed agli elementi prefabbricati impiegati per la realizzazione dell'opera stessa; non si tiene, invece, conto dei costi delle aree e delle espropriazioni, delle spese di finanziamento, dei contributi per allacciamento ai pubblici servizi, dell'importo di eventuali opere d'arte od oggetti di antiquariato (per la cui scelta e ricerca compete al professionista un compenso discrezionale), degli onorari del professionista, delle eventuali imposte o tasse.

All'importo lordo finale devono essere aggiunti gli importi relativi ad eventuali forniture o prestazioni direttamente effettuate dal committente, le maggiorazioni per aumenti di asta, aggiornamento o revisione prezzi, accoglimento di riserve afferenti la contabilità dei lavori, opere aggiuntive ecc.

Il costo degli eventuali macchinari per impianti tecnologici, inerenti all'opera deve essere riferito al nuovo. Nel caso di gestione diretta le spese vive debbono essere maggiorate dell'aliquota per spese generali e utili.

Quando l'opera progettata non sia stata realizzata o sia stata realizzata soltanto in parte, l'importo viene riferito al preventivo, od al cumulo del consuntivo lordo per la parte realizzata e del preventivo per quella non realizzata, comprese per questa ultima le somme per imprevisti, pro quota.

ARTICOLO 22.

(Compensi accessori — Rimborso spese — Conglobamento).

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico conferitogli, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio, di personale d'ufficio, sia di concetto che d'ordine, di cancelleria, di copisteria, di disegno, in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico, salvi i rimborsi di cui agli articoli 12, 14 e 19.

Il professionista ha facoltà di conglobare le spese di cui all'articolo 4, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e i compensi di cui all'articolo 12, che non costituiscano prestazioni a sé stanti, in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale, comprensivi di tutte le maggiorazioni previste dalla presente tariffa, con esclusioni di quelle previste agli articoli 10 e 25.

Gli Ordini Professionali sono i soli organi competenti a esprimere pareri circa la congruità della percentuale di conglobamento richiesta dal Professionista in caso di contestazione.

Sono escluse dal conglobamento le spese a carico del Committente di cui all'articolo 4, numeri 8, 9 e 10.

ARTICOLO 23.

(Incarico unitario per opere diverse — Incarico per più opere ripetute o formate da aggregazioni di elementi tipologici identici).

a) Quando più opere appartenenti alla stessa classe o a sottoclassi diverse e distinte tra di loro, ma costituenti un unico complesso, vengano commesse unitariamente in una sola volta dallo stesso Committente la percentuale da applicare va riferita all'importo complessivo delle opere suddette.

b) Quando le opere commesse unitariamente come sopra, non appartengano tutte alla stessa classe, le norme, le percentuali, le aliquote da applicare per ciascuna di esse e gli importi base da considerare sono quelli relativi alla classe di appartenenza.

Anche quando le opere contemplate in una classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica va compensata a parte, integralmente e in aggiunta al compenso per la prestazione già contemplata nella classe principale.

c) Quando l'incarico al Professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete, di tipo e caratteristiche costruttive identiche, cioè di opere ripetute, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sulla base della somma dell'importo di una sola opera e degli importi delle altre opere ripetute, ridotti questi ultimi, ad aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2, a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

d) Quando l'incarico riguardi l'esecuzione di particolari opere formate da ripetizioni di elementi tipologici identici e completi, a grande scala, e che siano aggregati in modo lineare e continuo (ad esempio, nell'edilizia residenziale, la ripetizione di elementi identici formati dal corpo scala con relativi alloggi, o nell'edilizia scolastica, la ripetizione di gruppi identici di aule con relativi servizi), l'onorario corrispondente alla parte di prestazioni riguardanti il solo progetto esecutivo, per le parti riconosciute ripetibili, può essere ridotto di una percentuale che potrà variare dal 30 al 50 per cento a seconda delle caratteristiche e dell'importanza dell'opera.

e) Quando il Committente, previa autorizzazione del Progettista, intenda riprodurre una o più volte un'opera già per lui progettata dal Professionista stesso ed una prima volta realizzata, dovrà corrispondere per ogni ripetizione un ulteriore compenso pari al 30 per cento degli onorari relativi alla progettazione, commisurati sull'importo dell'opera al momento del successivo realizzo, oltre i compensi completi per le eventuali prestazioni di Direzione lavori, liquidazione ecc.

ARTICOLO 24.

(Consulenza di specialisti).

Quando il Professionista incaricato, con il consenso del Committente, ritenga necessario ricorrere, in circostanze di particolare rilievo e su particolari aspetti dell'incarico a lui affidato, alla consulenza od al parere di specialisti altamente qualificati, il compenso a questi spettante fa carico al Committente, senza incidere sulle normali competenze di spettanza del Professionista incaricato.

ARTICOLO 25.

(Incarichi parziali).

Quando le prestazioni del Professionista non seguono l'intero sviluppo dell'opera, ma sono originariamente limitate per determina-

zione del Committente ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi sono stabiliti sulla base delle aliquote specificate nelle allegate tabelle di parzializzazione con l'aumento del 50 per cento sulle aliquote stesse per parzializzazione dell'incarico alle sole prestazioni a), b) e con l'aumento del 15 per cento per parzializzazione dell'incarico in tutti gli altri casi sino al limite massimo della percentuale intera.

Nel caso di incarichi di prestazioni coordinate, se le prestazioni del Professionista singolo non sono estese, per limitazione originaria dell'incarico, all'intero sviluppo dell'opera nella sua classe, ma sono riferite soltanto ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi vengono stabiliti sulla base delle aliquote di parzializzazione della presente Tariffa, con gli aumenti previsti per la parzializzazione d'incarico.

Le prestazioni residue, affidate ad uno dei Professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, vengono compensate senza aumento di parzializzazione.

Le prestazioni residue, affidate ad un componente del gruppo, vengono compensate senza aumento di parzializzazione.

Le aliquote delle tabelle di parzializzazione possono essere ulteriormente parzializzate. L'entità di tale parzializzazione sarà determinata, di volta in volta, dai Consigli degli Ordini competenti, in relazione alla compiutezza dei progetti stessi.

Fermo restando il diritto alla tutela artistica di cui all'articolo 7, ove al Professionista incaricato della sola progettazione dell'opera venga richiesta la consulenza tecnico-artistica in sede esecutiva l'onorario ad esso spettante è pari al 20 per cento della aliquota afferente alla Direzione Lavori, senza decurtazione degli onorari a questa spettanti.

Il Professionista incaricato della sola direzione dei lavori, cui venga fornito dal Committente un progetto incompleto e comunque insufficiente alla identificazione ed esecuzione dell'opera, deve richiedere al Committente l'integrazione del progetto stesso. Ove nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 7 il Committente incarichi il Professionista stesso di tale integrazione, questi ha diritto a compenso, a norma di tariffa, per l'opera integrativa da lui svolta come progettista, in aggiunta al compenso a lui spettante per direzione lavori.

La percentuale da applicarsi per il calcolo delle competenze del Professionista è in ogni caso quella relativa all'intero importo dell'opera, così come definito nel precedente articolo 21.

Nel solo caso di completamento della prestazione iniziata da altro Professionista e per qualsiasi motivo interrotta deve applicarsi la percentuale relativa all'importo cui il completamento si riferisce. In questo caso la maggiorazione per incarico parziale viene elevata al 25 per cento.

Se in un'opera la prestazione del Professionista risulti totale per una quota dell'importo complessivo e parziale per la quota rimanente, l'aumento del 15 per cento per parzializzazione di incarico, compete solamente per le aliquote afferenti alle prestazioni parzializzate e in rapporto all'entità dell'importo ad esse relativo.

ARTICOLO 26.

(Prestazioni particolari).

Le prestazioni particolari in appresso elencate vengono compensate con gli onorari per ciascuno di esse specificati come segue:

a) lo studio a carattere schematico di un'opera, richiesto come prestazione a sé stante e che non raggiunga il grado di sviluppo richiesto per un progetto preliminare è compensato con il 50 per cento dell'aliquota relativa al progetto preliminare stesso come alle tabelle di parzializzazione lettera a);

b) lo studio della utilizzazione di un'area richiesto come prestazione a sé stante ai fini edificativi, in rapporto alle disposizioni di Piano Regolatore, al regolamento edilizio, ai vincoli paesistici o simili, è compensato con una aliquota pari al 25 per cento di quella relativa al progetto di massima;

c) progetti preliminari distinti e diversi relativi ad una stessa opera redatti in seguito a specifica richiesta del Committente vengono compensati con l'aliquota afferente al progetto preliminare per l'opera in oggetto sulla percentuale corrispondente al cumulo dei relativi importi;

d) le varianti ai progetti preliminari apportate in fase di successiva elaborazione dei progetti medesimi a richiesta del Committente o delle autorità competenti e a causa di modificazione dei dati forniti originariamente vengono compensati a discrezione;

e) il preventivo basato su computo metrico delle opere principali e su valutazione a stima delle opere accessorie, senza elenco o analisi prezzi, è compensato con il 50 per cento dell'aliquota relativa al computo metrico estimativo analitico, di cui alla lettera e) delle tabelle di parzializzazione;

f) l'aggiornamento dei prezzi del preventivo o del computo metrico estimativo eseguito dal progettista verrà compensato sulla base degli importi aggiornati, secondo le percentuali sotto riportate:

1) se eseguito in base a variazioni percentuali dei prezzi originari, in ragione del 20 per cento delle rispettive aliquote;

2) se eseguito in base ad aggiornamento di analisi pre-esistenti, in ragione del 30 per cento delle aliquote suddette;

3) se eseguito in base a nuove analisi, in ragione del 50 per cento delle aliquote suddette.

Ove l'aggiornamento dei prezzi venga eseguito da Professionista che non sia il Progettista, le relative aliquote verranno maggiorate del 15 per cento per incarico parziale;

g) la revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto, è compensata con l'80 per cento dell'aliquota relativa al preventivo particolareggiato, riferita all'importo totale lordo revisionato.

La revisione effettuata in base ad analisi già compilate ed inserite in progetto o in contratto è compensata con il 40 per cento dell'onorario precedente.

Se la revisione non è effettuata dal Professionista che ha diretto i lavori, redigendone la contabilità, gli onorari precedenti vengono maggiorati del 15 per cento per incarico parziale;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

h) le varianti e le aggiunte al progetto, introdotte a richiesta o d'accordo con il Committente per esigenze od opportunità manifestatesi in corso d'opera, vengono compensate a discrezione;

i) la compilazione di perizie suppletive e di variante, viene compensata con la aliquota della percentuale di progetto relativa al computo metrico estimativo analitico applicata sull'importo costituito dal cumulo delle partite in aumento ed in detrazione rispetto al computo originario. Qualora le perizie comportino anche varianti di progetto, esse saranno compensate a termine di tariffa;

l) la compilazione di progetti di stralcio da progetti preesistenti eseguita dal Progettista medesimo, viene ulteriormente compensata con onorario pari al 25 per cento delle aliquote relative alle prestazioni eseguite, calcolate sull'importo dello stralcio stesso. Se il progetto di stralcio riguarda opere o parti del progetto originario, complete ed a sé stanti, che non richiedano studi o rielaborazione alcuna del progetto stesso e si riduce esclusivamente a semplici indicazioni delle opere di progetto comprese nello stralcio ed ai conseguenti adattamenti di capitolato e stralci di computo metrico, tale compenso viene ridotto al 10 per cento. Quando la direzione dei lavori, o la contabilità, vengano eseguite per parti, in tempi diversi, con o senza soluzioni di continuità dell'incarico, i compensi relativi saranno determinati applicando le aliquote ad esse afferenti sugli importi delle singole parti, anziché sull'importo totale dell'opera. Se il progetto di stralcio venga eseguito per indisponibilità del Progettista originario o per altro valido motivo, da Professionista diverso da quello originario, i compensi come sopra specificati vengono maggiorati del 25 per cento;

m) la revisione dei calcoli statici delle strutture eseguite da altro Professionista, che si rende eventualmente necessaria, viene compensata con il 30 per cento degli onorari di progettazione delle strutture stesse;

n) le prestazioni per riparazioni dei danni conseguenti ad eventi straordinari (terremoti, inondazioni, guerre, ecc.) vengono compensate secondo le rispettive tabelle la cui applicazione particolare è soggetta alle seguenti norme:

1) non competono in alcun caso le aliquote di cui alle lettere a) e b) delle tabelle di parzializzazione corrispondenti al progetto preliminare e al progetto definitivo;

2) il progetto esecutivo deve sempre essere accompagnato dal computo metrico estimativo e deve comprendere i disegni illustrativi, gli studi e le proposte indicati anche a mezzo di semplice relazione;

3) le prestazioni di cui al comma precedente vanno compensate con l'aliquota relativa al progetto esecutivo, ridotta discrezionalmente, a seconda dell'importanza del lavoro svolto entro i limiti minimo del 40 per cento e massimo del 70 per cento rispetto all'aliquota completa; e con l'intera aliquota relativa al computo metrico estimativo;

4) le altre prestazioni vengono compensate con le aliquote previste in tabella, limitatamente alle singole prestazioni eseguite;

5) le aliquote, come sopra calcolate, vanno maggiorate del 15 per cento per incarico parziale;

6) qualora lo studio statico ed architettonico relativo alla riparazione, presenti, nel complesso o nei particolari, speciali difficoltà, compete al Professionista un compenso integrativo discrezionale;

7) si applicano — in quanto non contrastanti con le precedenti — le altre norme complementari di tariffa. In particolare vanno compensati a vacanza i rilievi relativi allo stato di consistenza delle opere danneggiate;

o) le prestazioni relative alle opere di manutenzione ordinaria di edifici e complessi edilizi in genere, affidati con carattere di continuità sono compensate con il 5 per cento dell'importo dei lavori, qualunque sia il loro ammontare, oltre quanto stabilito dal successivo articolo 28 per la misura e contabilità;

p) negli incarichi di progettazione di edilizia, l'eventuale speciale lavoro di concezione e di impostazione urbanistica verrà compensata con un onorario integrativo a discrezione.

ARTICOLO 27.

(Progettazione in zone sismiche).

La progettazione di opere da eseguire in zone sismiche va compensata in base alle Tabelle 1, 4 e 20 applicando le seguenti maggiorazioni:

- a) classe I, edilizia: 20 per cento;
- b) classe IV, strutture: 35 per cento (in detta maggiorazione è compresa la relazione di calcolo);
- c) classe XVII, ingegneria geotecnica: 35 per cento.

ARTICOLO 28.

(Misura e contabilità dei lavori).

Gli onorari relativi alla misura e contabilità dei lavori affidati al Professionista dal Committente ed effettuati secondo le norme del capitolato, vengono compensati in base alla tabella 11 sull'importo consuntivo lordo della contabilità e non sono comprese nei compensi percentuali di cui alle tabelle precedenti. Inoltre saranno dovuti i rimborsi spesa di cui all'articolo 4 ed i compensi accessori di cui all'articolo 12, salva l'applicazione dell'articolo 22.

Per le opere appaltate a corpo gli onorari di cui sopra vengono ridotti del 50 per cento. Gli onorari riferiti a lavori di riparazione o trasformazione vengono maggiorate del 25 per cento. Se riferiti ad opere di ordinaria manutenzione vengono maggiorati del 50 per cento.

ARTICOLO 29.

(Direttore di cantiere).

Quando il Committente intenda fare eseguire i lavori in conduzione diretta (in economia) assumendo direttamente gli operai e provvedendo alla fornitura dei mezzi d'opera e dei materiali occorrenti egli è tenuto ad affidare ad un tecnico la conduzione dei lavori.

Questi viene ad assumere, per conto e nell'interesse del Committente, la veste di Direttore del cantiere.

Ove tale incarico venga affidato al Direttore dei Lavori e da Lui accettato, esso assume carattere professionale.

In tal caso le figure di Direttore dei Lavori e di Direttore di cantiere si assommano nella persona dello stesso Professionista, che verrà retribuito coi compensi professionali previsti in tabella per la direzione dei lavori maggiorati da un minimo del 100 per cento comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 19, ultimo comma.

Paragrafo 1

Classe I - Edilizia.

ARTICOLO 30.

(Campo delle prestazioni).

Alla realizzazione di opere edilizie concorrono le prestazioni relative alla classe I (edilizia) nonché quelle relative ad altre classi in particolare alla classe IV (strutture), alla classe V (impianti di servizi generali) ed alla classe XVII (ingegneria geotecnica) che devono comunque costituire sempre oggetto di incarico.

L'incarico può essere affidato a uno o più professionisti a norma dell'articolo 8 e parzializzato o meno secondo quanto convenuto nel dispositivo d'incarico.

Rientrano nella Classe I - Edilizia - tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti l'edilizia in genere in tutte le sue accezioni e qualunque sia la loro destinazione e quindi anche se complementare di altre classi.

Tutte le opere che sono regolate dal titolo IV e dal titolo VII del presente allegato in forma di classi distinte, sono escluse da questa classe.

Di queste devono essere forniti solo gli elementi atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, mentre la progettazione specifica, le prestazioni conseguenti ed i relativi compensi vengono demandati alle rispettive classi di appartenenza.

ARTICOLO 31.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, quale definito nell'articolo 17, lettera a), in questo compresa, ove occorra, l'indicazione delle caratteristiche sommarie di opere di altre classi (quali ad esempio strutture portanti ed impianti) che siano parte integrante dell'opera edilizia;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) compilazione del progetto definitivo, atto a definire le caratteristiche salienti dell'opera e a dimostrarne la conformità ai regolamenti presso le Autorità al cui esame sia subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, atto a definire l'opera nel suo contenuto propriamente edilizio ed architettonico, in generale ed in particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensioni, ed a consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera; esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche esaurienti;

2) la elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;

3) la specificazione della qualità di tutti i materiali e delle modalità e norme di esecuzione;

il tutto per la sola parte propriamente edilizia ed architettonica, ma con la previsione e l'inserimento schematico di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al progetto delle opere di altre classi (quali ad esempio strutture portanti ed impianti), che siano parte integrante dell'opera edilizia;

d) compilazione del Capitolato Speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente edilizia ed architettonica;

e) preventivo particolareggiato come indicato nell'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte propriamente edilizia ed architettonica.

ARTICOLO 32.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti la classe I sono da valutarsi in base alle percentuali indicate nella tabella 1. L'importo di riferimento è quello relativo al costo globale dell'opera comprensivo di tutti gli importi delle opere che configurano l'oggetto dell'incarico e comunque sempre comprensivo dell'importo delle strutture e degli impianti.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P. 1.

Oltre agli onorari stabiliti nel primo comma sono da applicare le seguenti maggiorazioni tra loro non cumulabili, da determinare e comunicare al Committente per iscritto all'atto dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione delle prestazioni relative:

a) per opere di risanamento e di radicale trasformazione di edifici esistenti: aumento dal 10 al 20 per cento;

b) per opere edilizie che presentino maggiore complessità dovute alla distribuzione dei locali o alla notevole diversità delle soluzioni ai vari piani: aumento dal 10 al 20 per cento;

c) per opere di edilizia specialistica richiedente una particolare preparazione ed esperienza: aumento dal 15 al 30 per cento. Tale maggiorazione assorbe quella di cui all'articolo 1, lettera f),

limitatamente all'ipotesi, ivi prevista, di prestazioni che richiedono soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà e particolari competenze.

Agli onorari stabiliti nel primo comma del presente articolo sono da applicare le riduzioni previste all'articolo 23, lettera d), nei casi ivi contemplati.

Paragrafo 2

Classe II — Opere complementari dell'edilizia.

ARTICOLO 33.

(Campo delle prestazioni).

Rientrano nella Classe II, opere complementari dell'edilizia, tutte le opere, parti di opere e complessi di opere riguardanti le seguenti prestazioni:

Sottoclasse a) — Arredamento in qualunque campo applicato. Allestimento permanente di mostre, musei e simili;

Sottoclasse b) — Giardini, parchi, attrezzature sportive e ricreative, sistemazioni a verde in genere.

ARTICOLO 34.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni si articolano, di norma, come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, quale definito nell'articolo 17, lettera a), in questo compresa, ove occorra, l'indicazione delle caratteristiche sommarie di opere di altre classi che siano parte integrante delle opere di questa classe;

b) compilazione del progetto definitivo, atto a definire le caratteristiche salienti dell'opera nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a definire l'opera nel contenuto proprio di questa classe, in generale ed in particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità, dimensione, a consentire compiutamente la materiale esecuzione dell'opera; esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche esaurienti;

2) la elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;

3) la specificazione delle qualità di tutti i materiali e delle modalità e norme di esecuzione;

il tutto relativamente alla materia propria di questa classe, ma con la previsione di tutti gli elementi determinati dal progetto

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle opere di altre classi che siano parte integrante delle opere di questa classe;

- d) capitolato speciale come all'articolo 17, lettera d);
- e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);
- f) direzione dei lavori, liquidazione, assistenza al collaudo, come indicato nell'articolo 17, lettera f).

ARTICOLO 35.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla Classe II sono da valutarsi applicando le percentuali indicate nella allegata tabella 2 all'importo delle opere oggetto della presente classe, e separatamente per ogni sottoclasse, computato secondo le modalità dell'articolo 21. Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P. 2. Anche quando le prestazioni afferenti le opere contemplate nella presente classe hanno carattere integrativo di quelle riguardanti altre classi (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali, eccetera) la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte integralmente ed in aggiunta al compenso per la prestazione principale già contemplata nella classe preminente come precisato all'articolo 23, lettera b).

Per la determinazione degli onorari relativi alla sottoclasse a), di cui all'articolo 33, occorre tenere presente che:

1) le opere semplici di natura edile a preparazione dell'arredamento vero e proprio devono essere considerate come appartenenti alle categorie lavori edilizi;

2) qualora l'arredamento si concreti - in tutto o in parte - nell'impiego di prodotti finiti tratti dal mercato, si dovrà esporre sull'importo dei costi la sola percentuale competente alla prestazione per progetto di massima e definitivo;

3) qualora l'arredamento comprenda opere d'arte o d'antiquariato il loro importo verrà escluso da quello posto a base dell'onorario a percentuale mentre per la ricerca e la scelta delle opere predette si farà luogo a separato onorario discrezionale a titolo di consulenza;

4) qualora l'arredamento riguardi i mezzi di trasporto in genere, in rapporto ai quali il Professionista dovesse uniformarsi ad eventuali particolari esigenze del Committente, si darà luogo ad un compenso discrezionale integrativo o preventivamente concordato.

Paragrafo 3

Classe III - Restauro e ripristino di edifici di rilevante carattere storico e artistico.

ARTICOLO 36.

(Campo delle prestazioni).

Rientrano nella classe III - restauro e ripristino di edifici di rilevante carattere storico e artistico - tutte le opere, parti di ope-

re e complessi di opere riguardanti il restauro statico, protettivo, conservativo, integrativo e ricostruttivo in tutte le sue accezioni e qualunque sia la loro destinazione.

Appartengono a questa classe anche la sistemazione e l'allestimento permanente di musei in edifici antichi di interesse storico-artistico.

ARTICOLO 37.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni del Professionista in relazione all'adempimento del suo mandato si articolano generalmente come segue:

a) indagine preliminare sull'edificio il cui restauro forma oggetto dell'incarico, comprendente tutto il complesso di operazioni preliminari necessarie a fornire al Professionista la totale conoscenza dell'oggetto delle sue prestazioni e precisamente:

- 1) esame storico e nozione delle vicende che l'opera ha vissuto;
- 2) rilievo integrale e dettagliato grafico e fotografico;
- 3) indagine sulle condizioni statiche delle strutture;
- 4) stato di conservazione generale e delle singole parti;
- 5) individuazione dei restauri precedenti, delle sovrapposizioni e delle trasformazioni succedutesi nel tempo;

b) formulazione del programma-progetto e del preventivo sommario di spesa, comprendente tutto il complesso di operazioni intese a far sì che il Professionista, sulla base dei dati ricavati dall'indagine di cui alla precedente lettera a) ed in rapporto alle richieste del Committente circa l'utilizzazione e la destinazione futura dell'edificio, elabori:

- 1) un progetto sommario comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di schizzi ed eventuali fotomontaggi illustrativi;
- 2) un programma sia pure di massima, nel quale siano chiaramente indicati l'entità e la qualità degli interventi;
- 3) l'indicazione sommaria del costo di realizzazione della opera;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato relativo al completo sviluppo dell'opera in tutti i suoi dettagli atti a definire sotto il profilo più propriamente edilizio ed architettonico ogni suo dettaglio, per forma, tipologia, qualità e quantità e comprendente altresì uno studio approfondito per la inserzione schematica organica di tutti gli interventi strutturali necessari, sia di consolidamento che di integrazione e ricostruzione e di quelli relativi agli eventuali impianti tecnologici; interventi per i quali la completa prestazione specialistica rientra in altre classi (strutture, impianti, ingegneria geotecnica), ma attuata in stretta collaborazione con il Professionista incaricato dell'opera di restauro in

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

generale ed in armonia con le preminenti esigenze architettoniche ed ambientali;

d) capitolato speciale come indicato all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come indicato all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, assistenza al collaudo sia in corso di opera che nella fase conclusiva e liquidazione dei conti parziali e finali, in tutto e per tutto secondo le prescrizioni già enunciate alla lettera f) del precedente articolo 17.

ARTICOLO 38.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti a questa classe sono da valutarsi a percentuale, in base al costo delle opere secondo le percentuali indicate nella tabella 3 con le eventuali parzializzazioni della tabella P. 3. Alle aliquote del progetto esecutivo particolareggiato vanno sempre sommate quelle del programma-progetto e del preventivo sommario.

Agli effetti del calcolo delle competenze, l'importo delle opere viene determinato in base alle norme generali enunciate al precedente articolo 21.

Quando le prestazioni del Professionista non seguono l'intero sviluppo dell'opera, ma si limitano soltanto ad alcune fasi di essa, gli onorari relativi ad ogni singola prestazione vanno maggiorati del 50 per cento sulle rispettive aliquote, per limitazione dell'incarico al solo programma-progetto e preventivo sommario e del 15 per cento sulle rispettive aliquote, per limitazione dell'incarico alle altre prestazioni sino al limite massimo della percentuale intera. Per quanto riguarda le altre norme relative agli incarichi parziali, restano valide le disposizioni di cui al precedente articolo 25.

Paragrafo 4

Classe IV - Strutture.

ARTICOLO 39.

(Campo delle prestazioni).

Rientrano in questa classe tutte le prestazioni afferenti alle strutture portanti relative a qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa (edilizia, restauri, opere stradali e ferroviarie, opere idrauliche, costiere, portuali e quelle di ingegneria civile nel campo della ingegneria industriale) realizzate con qualunque materiale.

Sono escluse da questa classe tutte le prestazioni regolate dal titolo VII.

ARTICOLO 40.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elaborati grafici e descrittivi essenziali, atti ad esprimere lo schema strutturale, le caratteristiche fondamentali dell'opera e l'indicazione sommaria del costo a carattere informativo;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e definitivi essenziali atti a definire l'opera nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, completo degli elementi esecutivi, atto a definire la struttura in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificare ogni elemento per forma, tipologia, qualità e dimensioni. Esso comprende:

1 - gli elaborati che rappresentano la struttura nel suo insieme ed in ogni dettaglio ed in particolare:

i) per le strutture in cemento armato o cemento armato precompresso dovranno essere indicati tutti i ferri di armatura designati singolarmente con tutte le misure parziali, le sezioni ed i tracciati quotati delle armature per la precompressione ed i relativi particolari, esclusa la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

ii) per le strutture metalliche oltre all'indicazione di tutti i profili devono essere illustrati tutti i particolari relativi ai collegamenti (completi della forma e spessore delle piastre, del numero e posizione dei chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature) esclusa la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte prezzi;

iii) per le strutture murarie, anche con orizzontamenti di modesta importanza in legno, ferro con laterizi, laterizi armati, per le strutture lignee, tutti gli elementi atti ad individuarne la progettazione statica;

2 - la specificazione della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione in quanto essenziali;

3 - l'indicazione dei carichi per i quali la struttura è stata dimensionata;

4 - la relazione illustrativa del dimensionamento delle strutture ove espressamente e preventivamente richiesta;

d) norme e prescrizioni tecniche per i capitolati d'appalto definiti all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), per la parte relativa alle strutture.

In quelle opere dove l'ideazione e la progettazione della struttura identifica praticamente l'intera opera (come ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre ecc.), il progetto esecutivo, salvo diversi e preventivi accordi col Committente, dovrà essere completo dei particolari di tutte le opere integrative.

ARTICOLO 41.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe IV sono da valutarsi a percentuale in base all'importo delle strutture (compresi gli scavi di fondazione) come definito al precedente articolo 21, secondo le percentuali indicate nella tabella 4.

Anche quando le opere contemplate nella presente classe fanno parte integrante di opere oggetto di altre classi, la prestazione specialistica oggetto della presente classe va compensata a parte integralmente ed in aggiunta al compenso per la prestazione generale già contemplata nella classe preminente (edilizia, restauri, strade, ferrovie, aeroporti, opere portuali ecc.) come precisato all'articolo 23, lettera b).

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P. 4.

Agli effetti della determinazione degli onorari le strutture sono distinte nelle seguenti due sottoclassi:

a) strutture in cemento armato;

b) strutture in cemento armato precompresso, strutture metalliche, strutture miste di acciaio e calcestruzzo, materiali speciali.

Per le strutture appartenenti ad entrambe le sottoclassi di particolare complessità specifica di rilevante importanza tecnica il Professionista può aumentare discrezionalmente le percentuali indicate in tabella fino al 50 per cento.

Quando sia richiesta la relazione analitica di calcolo, il compenso relativo al progetto esecutivo (voce della tabella P. 4) sarà aumentato del 10 per cento.

Per le strutture murarie e per quelle complementari di modesta importanza statica, per le quali comunque siano stati predisposti specifici elaborati statici, le percentuali indicate nella sottoclasse a) di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotte dal 20 per cento al 40 per cento a discrezione del Professionista.

Per quelle opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 40, quando le prestazioni del Professionista comprendono anche le modeste opere integrative, l'importo a base dell'onorario è la somma degli importi delle strutture e delle opere integrative stesse adottando per queste ultime le percentuali afferenti la sottoclasse a) di cui al quarto comma del presente articolo.

Paragrafo 5

Classe V - Impianti di servizi generali.

ARTICOLO 42.

(Campo delle prestazioni).

Rientrano in questa classe tutte le prestazioni riguardanti gli impianti di servizi generali di edifici e di complessi civili ed industriali.

Le opere relative a questa classe sono suddivise nelle seguenti sottoclassi:

sottoclasse a):

1) impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione dell'acqua;

2) impianti sanitari, impianti di fognatura ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto;

3) impianti di distribuzione gas.

sottoclasse b):

1) impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione, impianti di condizionamento dell'aria, impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, di acqua calda e surriscaldata;

2) impianti di refrigerazione;

3) impianti di aria compressa;

4) impianti del vuoto;

5) impianti di posta pneumatica.

sottoclasse c):

1) impianti di produzione, di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, impianti di forza motrice, impianti di illuminazione, impianti di segnalazione elettrica, telefoni, controlli, ricezioni radiotelevisive, impianti in genere a correnti deboli, eccetera;

2) impianti di trasporto meccanici (ascensori, scale mobili, carriponte, eccetera).

Nelle opere di questa classe sono comprese le costruzioni murarie che fanno corpo e costituiscono parte integrante degli impianti quali: celle per il condizionamento dell'aria, canali d'aria, vasche, eccetera.

Restano invece esclusi:

i) i fabbricati e locali in genere, anche se di contenimento degli impianti, dei quali però dovranno essere indicate le dimensioni e le caratteristiche principali;

ii) i disegni di officina, i disegni costruttivi di macchine ed attrezzi.

ARTICOLO 43.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni professionali si articolano come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente schemi e relazioni a carattere sommario, atti ad esprimere la funzionalità e le caratteristiche fondamentali di ciascun tipo di impianto e l'indicazione sommaria del costo a titolo informativo;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire nei suoi vari elementi compositivi l'impianto nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame sia eventualmente subordinata la approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, atto a precisare l'impianto in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificarlo per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni, ed a consentirne compiutamente la materiale esecuzione e l'inserimento nel complesso cui si riferisce; esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio con le notazioni metriche esaurienti;

2) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;

3) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature;

d) redazione dei capitolati di appalto, comprensivi delle norme tecniche, contrattuali ed esecutive e delle prescrizioni particolareggiate, definiti all'articolo 17, lettera d);

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori relativi agli impianti come indicato all'articolo 17, lettera f).

ARTICOLO 44.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti alla classe V sono da valutarsi a percentuale in base all'importo delle opere, come definito al precedente articolo 21, secondo le percentuali indicate nella tabella 5 relativa agli impianti di servizi generali e con le precisazioni dell'articolo 23, lettera b.

Quando l'incarico comprende prestazioni relative a più sotto-classes, gli onorari vengono commisurati separatamente e non globalmente, riferendo le percentuali agli importi di ciascuna sotto-classe.

Le parzializzazioni sono indicate nella tabella P. 5.

Paragrafo 6

Classe VI - Strade - Ferrovie - Gallerie ed aeroporti.

ARTICOLO 45.

(Campo delle prestazioni).

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e dispositivi riguardanti le strade, le autostrade, le gallerie, le ferrovie e gli aeroporti in generale, in tutte le loro accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VI le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenente ad altre classi.

Sono invece escluse da questa classe le opere che, pur costituendo necessaria integrazione di quelle sopra menzionate e formando con esse unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere idrauliche, impianti industriali (di trazione, di illuminazione, di segnalamento e di comunicazione, apparecchiature meccaniche), ingegneria geotecnica, ecc., ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale essendone invece demandata la progettazione specifica alle rispettive classi di appartenenza.

ARTICOLO 46.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elementi fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di tracciati e di disegni schematici, relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo; tale progetto viene di norma redatto sulla base di preesistenti planimetrie a curve di livello in conveniente scala o di carte topografiche dell'I.G.M. nella scala di 1:25.000;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso va redatto sulla base di sommari rilievi di campagna e comprende una relazione illustrativa, un piano generale, profili longitudinali e trasversali, indicazione tipologica delle sezioni e delle intersezioni ed indicazione schematica delle principali opere d'arte, preventivo generale di spesa non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato su dettagliati rilievi di campagna, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in con-

veniente scala delle opere, complete di tutti gli elementi di tracciamento, i profili longitudinali e, ove necessario, i profili geologici con l'indicazione dei saggi effettuati, le sezioni trasversali, le sezioni tipo con la indicazione dell'assetto definitivo della sede viabile (stradale, ferroviaria, aeroportuale) e delle parti complementari ed adiacenze (banchine, cunette, sistemazione di scarpa, svincoli, aree di servizio e di parcheggio), i disegni della segnaletica e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il tutto per la sola parte propriamente stradale, ferroviaria e aeroportuale, ma con la previsione e l'inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che costituiscano parte integrante dell'opera stradale o ferroviaria o aeroportuale;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente stradale, ferroviaria o aeroportuale;

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo, come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte stradale, ferroviaria o aeroportuale.

ARTICOLO 47.

(Onorari).

Agli effetti degli onorari, le prestazioni afferenti questa classe si articolano nelle seguenti sottoclassi:

a) strade ordinarie, autostrade, linee tramviarie e ferroviarie di caratteristiche semplici, aeroporti turistici ed ausiliari, piccoli eliporti;

b) strade ordinarie, autostrade, linee tramviarie e ferroviarie in montagna, in zone accidentate, in aree urbane, con particolari problemi di traffico o comunque di caratteristiche complesse, nodi stradali ed autostradali, sistemazioni viabilistiche e segnaletica stradale, parchi rotaie e nodi ferroviari, grandi aeroporti ed eliporti;

c) gallerie.

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 6 e, per la parzializzazione, secondo la tabella P. 6 sugli importi appresso specificati:

1) per il progetto preliminare e per il progetto definitivo in base alla somma degli importi relativi alla classe VI ed alle classi integranti;

2) per il progetto esecutivo in base all'importo delle sole opere della classe VI, con esclusione degli importi afferenti alle altre classi.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno, i sondaggi, le prospezioni geologiche, le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengono forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 46, le percentuali di cui alla sottoclasse a) possono venire ridotte in misura non superiore al 25 per cento.

Nel caso in cui l'incarico riguardi opere incluse nelle due sottoclassi, le rispettive percentuali dovranno essere quelle corrispondenti all'importo cumulativo delle opere.

Paragrafo 7

Classe VII - Opere idrauliche.

ARTICOLO 48.

(Campo delle prestazioni).

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e disposizioni riguardanti l'idraulica in generale, in tutte le sue accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VII le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono escluse da questa classe le opere che, pur formando necessaria integrazione di quelle sopramenzionate e formando con esse un unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate, nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizi generali, opere stradali e ferroviarie, impianti industriali (impianti elettrici e di energia, apparecchiature meccaniche, eccetera), ingegneria geotecnica, ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, rientrandone la progettazione specifica nell'ambito delle prestazioni della classe di appartenenza.

ARTICOLO 49.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni si articolano come segue:

a) compilazione del progetto preliminare comprendente gli elaborati fondamentali necessari ad individuare l'opera a mezzo di disegni schematici, breve relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo; esso può essere redatto sulla base di preesistenti planimetrie in conveniente scala;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso va redatto sulla base di sommari rilievi di campagna e comprende una relazione

illustrativa generale, un piano d'assieme, l'indicazione tipologica delle opere principali ed un preventivo generale di spesa a carattere non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato eseguito su dettagliati rilievi di campagna, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere, complete di tutti gli elementi di tracciamento, i profili longitudinali e i profili geologici con l'indicazione dei saggi effettuati, le sezioni ed i prospetti con la indicazione dell'assetto definitivo sia delle opere principali che delle parti complementari ed adiacenze e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17 del presente allegato, il tutto per la sola parte propriamente idraulica, ma con la previsione e la inserzione schematica di tutti gli elementi più specificatamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che siano parte integrante dell'opera idraulica; per gli sbarramenti di ritenuta saranno tenute presenti le norme contenute nell'apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959, n. 1363;

d) compilazione del capitolo speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d), relativamente alla parte propriamente idraulica;

e) preventivo particolareggiato, come indicato nell'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte idraulica.

ARTICOLO 50.

(Onorari).

Agli effetti degli onorari, le prestazioni afferenti questa classe si articolano nelle seguenti sottoclassi:

a) provvista, condotta e distribuzione di acqua (acquedotti), smaltimento delle acque di rifiuto (fognature), irrigazione, bonifica idraulica, canalizzazione dei corsi di acqua, nonché tutte le opere attinenti all'idraulica di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica;

b) impianti idroelettrici e di riserva idrica, sistemazione dei bacini montani con relativi imbrigliamenti, sbarramenti di ritenuta, conche di navigazione ed in generale tutte le opere di cui alla sottoclasse a) quando presentino caratteristiche di notevole importanza tecnica o comunque rilevanti difficoltà e complessità di progetto e di esecuzione.

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 7 e, per la parzializzazione, secondo la tabella P. 7 sulla base degli importi appresso specificati:

1) per il progetto di massima preliminare e per il progetto definitivo, sulla somma degli importi relativi all'opera completa (classe VII e classi integranti);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) per il progetto esecutivo, sull'importo delle sole opere della classe VII, con esclusione degli importi afferenti alle altre classi, ma compresi gli importi relativi ai movimenti di terra ed agli eventuali ripristini di altre opere interessate.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno, i sondaggi, le prospezioni geologiche e le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 49, le percentuali di tabella possono venire ridotte in misura non superiore al 25 per cento.

Nel caso in cui l'incarico riguardi opere incluse nelle due sottoclassi, le rispettive percentuali dovranno essere quelle corrispondenti all'importo cumulativo delle opere.

Paragrafo 8

Classe VIII - Opere costiere, portuali e di navigazione interna.

ARTICOLO 51.

(Campo delle prestazioni).

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere e complessi di opere, manufatti e dispositivi riguardanti la difesa costiera fluviale, lacuale e marittima (dighe foranee, moli, difese litoranee), la navigazione interna e marittima, i porti, i bacini di carenaggio, gli scali di cantieri navali, le opere di accosto (banchine, pontili), in tutte le loro accezioni e qualunque ne sia la destinazione.

Rientrano nella presente classe VIII le opere d'arte tipo di carattere normale e di limitata rilevanza tecnica specifica, anche se appartenenti ad altre classi.

Sono escluse da questa classe le opere che, pur formando necessaria integrazione di quelle sopramenzionate e formando con esse un unico complesso, rientrano per loro natura e sono regolate, nei titoli IV e VII, in differenti classi: edilizia, strutture, impianti di servizio generali, opere stradali e ferroviarie, opere idrauliche, impianti industriali (impianti elettrici e di energia, apparecchiature meccaniche, ecc.), ingegneria geotecnica, ma di queste devono essere forniti gli elementi fondamentali atti ad individuare il loro inserimento nel progetto generale, rientrandone la progettazione specifica nell'ambito delle prestazioni della classe di appartenenza.

ARTICOLO 52.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni si articolano di norma come segue:

a) compilazione del progetto preliminare, comprendente gli elaborati fondamentali necessari ad individuare l'opera, a mezzo di

disegni schematici, breve relazione illustrativa e preventivo sommario della spesa a carattere informativo: questo progetto viene di norma redatto sulla base di preesistenti idonee planimetrie o di carte topografiche dello I.G.M. nella scala di 1:25.000;

b) compilazione del progetto definitivo comprendente elaborati grafici e descrittivi atti a definire l'opera nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame preliminare sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto; esso può essere redatto sulla base di preesistenti planimetrie a curve di livello in conveniente scala o di carte topografiche dell'I.G.M. nella scala di 1:25.000; con i necessari aggiornamenti, estese anche alle adiacenze interessate dall'opera e comprende, una relazione illustrativa generale, un piano di assieme delle opere esteso alle adiacenze interessate, la indicazione tipologica delle opere principali ed un preventivo generale di spesa a carattere non particolareggiato;

c) compilazione del progetto esecutivo particolareggiato, eseguito su dettagliati rilievi in luogo, comprendente una relazione illustrativa, le corografie delle zone interessate e le planimetrie in conveniente scala delle opere complete di tutti gli elementi di tracciamento e dei risultati delle prospezioni geologiche, le sezioni ed i prospetti con l'indicazione dell'assetto sia delle opere principali che delle parti complementari ed adiacenze, compreso ove occorra il coordinamento della rete viaria e ferroviaria, e quanto altro possa occorrere in sede esecutiva ai sensi dell'articolo 17, il tutto per la sola parte propriamente costiera, portuale e di navigazione interna, ma con la previsione e la inserzione schematica di tutti gli elementi più specificamente afferenti al coordinamento con il progetto di opere di altre classi che siano parte integrante dell'opera costiera e portuale;

d) compilazione del capitolato speciale, come indicato nell'articolo 17, lettera d) relativamente alla parte propriamente costiera, portuale e di navigazione interna;

e) preventivo particolareggiato come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo come indicato nell'articolo 17, lettera f), relativamente alla parte costiera portuale e di navigazione interna.

ARTICOLO 53.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni afferenti questa classe sono da valutarsi a percentuale secondo la tabella 8 e per la parzializzazione secondo la tabella P. 8 sulla base degli importi appresso specificati:

a) per il progetto preliminare e per il definitivo, sulla somma degli importi relativi all'opera completa (classe VIII - classi integranti);

b) per il progetto esecutivo particolareggiato, sull'importo delle sole opere della classe VIII, con esclusione degli importi afferenti alle altre classi.

I rilievi planimetrici ed altimetrici ed i relativi disegni di rappresentazione del terreno i sondaggi, le prospezioni geologiche e le prove geotecniche ed i relativi disegni e schemi dimostrativi sono da compensare a parte, a norma dell'articolo 19.

Per le sole opere di caratteristiche estremamente elementari, di limitato contenuto tecnico e per le quali vengano forniti elaborati in misura minore di quanto previsto al precedente articolo 52, le percentuali di tabella possono venire ridotte discrezionalmente, in misura non superiore al 25 per cento.

Paragrafo 9

Classe IX — Ingegneria industriale.

ARTICOLO 54.

(Campo delle prestazioni).

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere, complessi di opere riguardanti le industrie, gli impianti meccanici, elettrici, radiotecnici, di trattamento e quanto altro appartenga a settori della fisica, chimica, meccanica, elettricità; i trasporti terrestri ed aerei e più precisamente:

a) impianti per industrie molitorie, alimentari, cartarie, delle fibre tessili, del legno, conciarie e simili;

b) impianti dell'industria chimica inorganica, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie, ceramiche e simili;

c) impianti dell'industria chimica organica, distillerie dei combustibili, trattamento dei loro sottoprodotti; impianto di raffinazione del petrolio, impianti petrolchimici;

d) impianti per la produzione di gomma, colori, resine sintetiche, materie plastiche e simili;

e) impianti siderurgici, officine meccaniche ed elettro-meccaniche, cantieri navali;

f) impianti termoelettrici, della elettrochimica, dell'elettrometallurgica;

g) centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti esterni di linee e reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica;

h) impianti nucleari;

i) impianti tramviari, ferroviari, teleferici, di funivie e funicolari con trazione meccanica od elettrica;

l) impianti ed opere relative a ricerche minerarie, alle miniere ed alle cave, comprendenti: perforazione, impianti di estrazione, coltivazione, trasporti, manipolazione fisica e chimica dei minerali, metanodotti, oleodotti, opere complementari ecc.;

m) impianti di distribuzione di metano o gas in genere;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

n) impianti meccanici di sbarramento, di scaricatori, di manovra per conche, dighe, bonifiche, costituiti da strutture metalliche di notevole importanza, richiedenti particolari calcolazioni;

o) impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di acque di fognature ed industriali;

p) impianti per la produzione e distribuzione di vapore, di acqua calda, di aria compressa, del freddo; impianti di incenerimento;

q) impianti esterni di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia, radiotelefonia, e tele-comunicazioni in genere, impianti di radio-diffusione e televisione;

r) impianti di illuminazione pubblica;

s) impianti per la meccanizzazione agraria.

Sono escluse dalla presente classe le opere che pur formando di norma parte integrante delle opere di ingegneria industriale sono nei titoli IV e VII regolate in forma di classi distinte, ma è compreso quanto afferente alla previsione ed inserzione schematica di tutti gli elementi più specificamente inerenti al coordinamento con il progetto di opere appartenenti ad altre classi, che costituiscono tuttavia parte integrante degli impianti industriali.

ARTICOLO 55.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni professionali si articolano come segue:

a) compilazione dello schema dell'impianto, studio del diagramma di lavoro ed indicazione sommaria del costo;

b) compilazione del progetto definitivo, comprendente gli elaborati grafici e descrittivi atti a definire nei suoi vari elementi compositivi l'impianto nei confronti del Committente e delle Autorità al cui esame sia eventualmente subordinata l'approvazione del progetto;

c) compilazione del progetto esecutivo, particolareggiato, atto a precisare l'impianto in ogni suo aspetto generale e particolare, ad identificarlo per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni ed a consentirne la materiale esecuzione; esso comprende:

1) gli elaborati grafici di insieme e di dettaglio;

2) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle opere;

3) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei macchinari, delle apparecchiature e dei materiali;

d) redazione dei capitolati di appalto e delle specifiche di fornitura comprensivi delle norme tecniche, contrattuali ed esecutive e delle prescrizioni particolareggiate; esame delle offerte;

e) preventivo particolareggiato del costo degli impianti come all'articolo 17, lettera e);

f) direzione dei lavori, controlli, prove, assistenza ai collaudi, liquidazione delle forniture e dei lavori attinenti.

Qualora il Professionista venga incaricato anche della esecuzione di disegni di officina e disegni costruttivi di macchine od

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attrezzature, le relative prestazioni devono essere compensate aggiuntivamente in base a preventivi accordi, con onorari discrezionali.

Le eventuali richieste del Committente per lo studio di soluzioni alternative fra di loro sostanzialmente differenti, in sede di progettazione preliminare, danno diritto a compensi pari al 30 per cento di quelli tabellari per le prestazioni non prescelte.

Eventuali variazioni od aggiunte richieste nel corso dei lavori sono da compensarsi a parte con criterio discrezionale.

Quando il Committente fornisca al momento dell'incarico lo studio del diagramma di lavoro e schema dell'impianto, e quando gli elementi siano integralmente adottati per gli ulteriori sviluppi incombenti, l'aliquota *a)* di parzializzazione afferente a tali prestazioni viene ridotta alla metà, senza dar diritto a maggiorazione per parziale prestazione.

ARTICOLO 56.

(Onorari).

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale l'importo dell'opera viene computato sulla scorta degli effettivi prezzi a nuovo delle forniture e degli appalti, senza tener conto delle detrazioni dipendenti da sconti, addebito di danni e di penalità, nè della eventuale minore spesa derivante da acquisto di macchine, attrezzature o materiali usati o da esecuzione diretta dei lavori a cura del Committente.

Non sono compresi nell'importo da assumere a base degli onorari gli eventuali risarcimenti per riscatti e concessioni.

Gli onorari relativi e le prestazioni parziali vengono retribuiti, rispettivamente, in base alle allegate tabelle 9 e P. 9.

TITOLO V

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE O A QUANTITÀ
PER COLLAUDI PERIZIE E SIMILI

Paragrafo 1

*Classe X - Collaudi.**a) Collaudo di opere di ingegneria civile e forniture relative*

ARTICOLO 57.

(Finalità del collaudo).

Il collaudo ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che possano emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare e, ove richiesto, di liquidarne l'importo nei confronti della Ditta Esecutrice.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il collaudo consiste nel controllo:

- a) della regolare realizzazione del progetto;
- b) della corrispondenza degli atti amministrativi e contabili con quelli contrattuali;
- c) dell'efficienza statica della costruzione accertata con opportuni saggi, controlli, prove di carico, o con tutti quei mezzi di indagine che il collaudatore riterrà necessari;
- d) della regolare esecuzione dei lavori e della qualità dei materiali impiegati;
- e) dell'effettiva rispondenza dell'opera alle prescrizioni contrattuali.

Nei casi in cui contrattualmente non siano previste particolari norme per il collaudo, questo sarà eseguito secondo la procedura stabilita dal Capo VI del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

ARTICOLO 58.

(Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo).

Il collaudo delle opere si articola in due differenti tipi:

a) Collaudo statico di strutture portanti, da effettuarsi nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e norme vigenti, con le prove di carico ed eventualmente di altro tipo eseguite in rapporto ai dati di progetto, con particolare riferimento alle strutture essenziali ed al loro comportamento elastico. L'elaborato di collaudo comprende una relazione illustrativa dell'opera, i verbali di visita e delle operazioni effettuate ed il relativo certificato.

b) Collaudo tecnico amministrativo comprendente:

- 1) gli esami, le verifiche, i saggi e le prove atti ad accertare la rispondenza tecnico-contabile fra le opere e le forniture eseguite e le prescrizioni di contratto e di progetto;
- 2) la verifica delle scritture contabili con il riscontro delle misure della corretta applicazione dei prezzi;
- 3) l'esame delle eventuali riserve ed il relativo parere;
- 4) la liquidazione definitiva dei lavori;
- 5) i verbali di visita;
- 6) la relazione di collaudo ed il rilascio del relativo certificato.

Il Committente è tenuto a fornire al Professionista incaricato del collaudo tecnico amministrativo, quando questo sia richiesto dalla Legge, il certificato di collaudo statico delle strutture portanti nonché gli altri certificati relativi a collaudi di impianti tecnici installati nell'opera.

Quando il collaudo sia affidato in corso d'opera esso comprende anche visite periodiche, nel numero e con la frequenza necessaria a giudizio insindacabile del collaudatore durante lo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 59.

(Onorari).

Gli onorari spettanti al collaudatore sono determinati secondo la tabella 10 A in percentuale del costo dell'opera quale risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o aumento di asta, maggiorate dall'ammontare delle riserve avanzate dall'impresa o dal fornitore, indipendentemente dal loro accoglimento.

Spettano inoltre al collaudatore il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impiegato nel viaggio di cui agli articoli 4 e 12 salva l'applicazione dell'articolo 22.

Quando il Collaudatore sia stato nominato in corso d'opera, le percentuali di tabella vengono maggiorate del 25 per cento.

Ove le operazioni di Collaudo abbiano uno svolgimento particolarmente oneroso o disagiata è in facoltà del Collaudatore di maggiorare discrezionalmente le percentuali di tabella fino al massimo del 100 per cento.

Quando il collaudo di un'opera comprende varie parti, distinte per contratti e contabilità, che richiedano separati certificati di collaudo, gli onorari vengono determinati separatamente in base ai singoli importi delle parti medesime.

Per la totale revisione tecnico contabile degli atti di liquidazione finale, al collaudatore sarà corrisposto un compenso integrativo pari al 25 per cento di quello risultante dall'applicazione della tabella 11 (articolo 28).

Quando al collaudatore si richiede, per la ripartizione della spesa fra i vari condomini o assegnatari, la formazione di tabelle millesimali, il compenso integrativo è valutato a discrezione ai sensi dell'articolo 14, lettera t).

Le percentuali relative al collaudo statico vanno applicate al costo delle sole strutture portanti compresi gli scavi di fondazione.

Il collaudo statico di ponti, viadotti e strutture speciali è compensato con le percentuali di tabella maggiorate fino al 100 per cento.

La revisione dei calcoli statici viene compensata con il 20 per cento delle competenze spettanti per la redazione del relativo progetto esecutivo, aliquota c) della tabella P. 4.

Quando lo stesso Collaudatore venga incaricato sia del collaudo statico che di quello tecnico-amministrativo il compenso globale risultante dalla applicazione delle precedenti norme verrà ridotto del 10 per cento.

b) Collaudo di impianti di servizi generali, di impianti industriali e di forniture accessorie

ARTICOLO 60.

(Finalità del collaudo).

Il collaudo ha lo scopo di determinare l'accettabilità dell'opera mediante un valido giudizio indiziario basato sugli elementi che

possono emergere dalle indagini e dalle prove che sia possibile espletare e, dove richiesto, di liquidarne l'importo nei confronti della Ditta appaltatrice.

Il collaudo degli impianti di servizi generali, degli impianti industriali e di macchine isolate, comprende:

a) Le operazioni necessarie per accertare se la ditta appaltatrice abbia ottemperato alle prescrizioni di legge e regolamenti nonché alle prescrizioni contrattuali relative alla qualità e quantità dei materiali, alle corrette modalità esecutive e alle caratteristiche e garanzie tecniche e funzionali dell'opera;

b) la relazione di collaudo;

c) il certificato di collaudo.

Nei casi in cui contrattualmente non siano previste particolari norme per il collaudo, questo sarà eseguito secondo la procedura stabilita dal Capo VI del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni.

ARTICOLO 61.

(*Onorari*).

Gli onorari per i collaudi vanno calcolati a percentuale sulla base della tabella 10 B.

In ogni caso sono da aggiungersi il rimborso delle spese ed il compenso per il tempo impegnato nei viaggi di cui agli articoli 4 e 12, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

Qualora con il collaudo si richieda la determinazione specifica di rendimento in base a particolari condizioni di garanzia di funzionamento, il collaudatore provvederà all'esecuzione delle prove relative, sia direttamente, sia tramite idonei istituti e laboratori.

La determinazione dei rendimenti e la revisione dei calcoli di dimensionamento degli impianti, ove richiesti, vanno compensati in forma discrezionale.

Paragrafo 2

Classe XI - Perizie di stima - Inventari e consegne.

ARTICOLO 62.

(*Perizie di stima - Definizione*).

La perizia di stima è la determinazione del valore reale o venale di qualunque bene materiale permutabile od alienabile. Essa può avere estensione e approfondimento vari, assumendo le forme seguenti:

a) Parere estimativo (vedi articolo 14, lettera x).

b) Perizia sommaria — È basata su specifici elementi di valutazione a carattere riassuntivo od indicativo ed è esposta in una breve relazione illustrativa.

c) Perizia particolareggiata — È basata su diversi e approfonditi elementi di valutazione, ove possibile posti tra di loro a confronto, ed è esposta in una relazione motivata, corredata da descrizioni, da computi e, ove occorra, da tipi.

d) Perizia analitica — È la perizia particolareggiata di cui alla lettera c), integrata da: descrizione dello stato e del valore delle singole parti del bene da stimare; dalla esposizione dettagliata dei criteri di stima; da computi e dai prospetti necessari.

ARTICOLO 63.

(Onorari).

L'onorario è stabilito come segue:

a) Parere estimativo — a discrezione come indicato all'articolo 14.

b) Perizia sommaria — 0,50 delle percentuali della tabella 12.

c) Perizia particolareggiata — percentuali della tabella 12.

d) Perizia analitica — percentuali maggiorate a discrezione dal 50 per cento al 100 per cento rispetto alla tabella 12, in relazione alle difficoltà della perizia.

I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, la ricerca di documenti eventualmente occorrenti per l'espletamento delle operazioni peritali, non direttamente forniti dal committente, vengono compensati a parte, con gli onorari stabiliti per le singole prestazioni dalla presente tariffa.

Agli onorari vanno sempre aggiunti i rimborsi delle spese e i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12 salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

ARTICOLO 64.

(Perizie estimative divisionali o in contraddittorio).

Se la perizia riguarda divisione fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi particolareggiati, gli onorari di cui al precedente articolo possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Se la perizia viene completata con un progetto divisionale gli onorari di cui al precedente articolo possono essere aumentati a discrezione fino al 100 per cento.

ARTICOLO 65.

(Aggiornamenti).

L'aggiornamento di una stima effettuata precedentemente, senza variazioni di consistenza o di qualità, viene compensata con il 25

per cento delle percentuali di tabella, se la stima è stata effettuata dallo stesso Professionista; con il 40 per cento se la perizia precedente è stata effettuata da altro Professionista.

ARTICOLO 66.

(Perizie riferite a valori antecedenti).

Per le stime per le quali venga richiesto il riferimento a valori antecedenti alla data di conferimento dell'incarico, gli onorari vanno commisurati agli importi corrispondenti ai valori correnti alla data dell'incarico e le percentuali relative a tali importi vanno maggiorate del 10 per cento.

ARTICOLO 67.

*(Perizie - Beni afferenti a classi diverse -
Criteri di applicazione della tabella 12).*

Per perizie estimative riguardanti i beni afferenti a diverse classi l'onorario si calcola applicando agli importi complessivi dei beni ricadenti in ciascuna classe la percentuale ad ognuna afferente.

Quando l'importo finale della stima è ottenuto applicando coefficienti di degradazione, l'onorario è commisurato all'importo originario, al lordo della diminuzione per degradazione.

Quando siano esplicitamente richieste oppure si rendano necessarie, come nelle perizie per danni o nelle espropriazioni parziali, diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo degli importi rappresentanti le singole valutazioni.

Quando la stima si riferisca ad una unica entità patrimoniale, asse ereditario o simili, costituita da cespiti differenti per natura ed ubicazione, cosicchè il giudizio complessivo e la relazione costituiscano un unico atto, l'onorario risultante dalla somma degli onorari relativi ai singoli cespiti va diminuito di una percentuale non superiore al 20 per cento.

In ogni caso non si tiene conto delle detrazioni per passività (ipoteche, canoni enfiteutici e simili) gravanti sul patrimonio.

L'onorario per la stima degli edifici in condominio viene computato in base al valore dell'intero immobile; ove sia richiesto il frazionamento ed il riparto del valore delle singole quote, l'onorario viene aumentato del 25 per cento.

ARTICOLO 68.

(Stima dei fondi rustici).

Le stime dei fondi rustici con coltivazione omogenea, situati in terreno di facile accesso, vengono compensate con la percentuale di cui alla tabella 12 A.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Quando la stima è complessa perché i terreni sono molto disagiati o frazionati, oppure in diverse condizioni di produttività per varietà di cultura e soprassuolo, l'onorario della tabella può essere aumentato discrezionalmente fino al 50 per cento.

ARTICOLO 69.

(Stime forestali).

Le stime forestali si possono riferire:

- 1) alla massa legnosa (soprassuolo);
- 2) al terreno boscato (suolo e soprassuolo).

Gli onorari per la stima del soprassuolo, con rilevamento diretto della massa legnosa, sono stabiliti dalla tabella 12 B.

La stima del terreno boscato importa un aumento del 10 per cento.

Per la stima di un terreno boscato, senza rilevamento diretto della massa legnosa, le percentuali della tabella 12 B vengono ridotte del 50 per cento.

In ogni caso vanno compensate a parte le spese nonché le vacanze in campagna per i rilievi e la raccolta dei dati, di cui agli articoli 4 e 12 salva la eventuale applicazione dell'articolo 22.

ARTICOLO 70.

(Stime di impianti ed attrezzature industriali).

Le stime di impianti ed attrezzature industriali comprendono:

a) la particolareggiata valutazione in base a rilievi in sito, con valutazione dettagliata delle attrezzature tecniche e degli equipaggiamenti dell'Azienda secondo il valore di nuovo acquisto al momento della stima;

b) la descrizione delle macchine, apparecchi, accessori, con identificazione dei dati caratteristici, gradi di efficienza, anno di costruzione;

c) la valutazione degli impianti sussidiari di servizio generale quali: distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, illuminazione, ecc.

I compensi sono stabiliti a percentuale, in relazione al valore globale del complesso secondo la tabella 12 A, che si riferisce alle perizie particolareggiate.

Per gli altri tipi di perizia valgono le norme dell'articolo 63.

La stima contemporanea di più aziende dello stesso Commitente è compensata in base al valore complessivo di tutti gli enti valutati purché questi si riferiscano allo stesso genere di attività industriale.

Qualora la valutazione comprenda un rilevante numero di macchine ed attrezzi della stessa provenienza, vetustà, stato di conservazione, il compenso può essere ridotto di una aliquota discrezionale non superiore al 20 per cento.

ARTICOLO 71.

(Stima di cave e miniere in esercizio).

Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla tabella 12 A che si riferisce alla stima particolareggiata.

Per gli altri tipi di perizie valgono le norme dell'articolo 63 e seguenti.

L'onorario viene determinato applicando, in base alla Tabella 12 A, le percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri, degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sommario.

Quando invece per questi complessi si richieda una stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali di cui al primo comma al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta, con le percentuali ad essi corrispondenti, secondo le norme generali del presente Titolo.

Le stime divisionali o quelle che si riferiscono ad ampliamenti e fusioni di cave e miniere con l'assegnazione di quote in base ai titoli di proprietà vengono compensati con le norme dell'articolo 64.

ARTICOLO 72.

(Stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati).

Gli onorari per la stima e liquidazione di danni subiti da beni assicurati contro l'incendio e garanzie accessorie, furto su garanzia, trasporti, interruzione di esercizio, responsabilità civile infortuni, ecc. vengono calcolati in base alla somma dei seguenti tre elementi:

a) compenso a tempo sulla base del tempo totale impiegato per convegni con terzi in ufficio o fuori ufficio;

b) compenso a percentuale sull'importo complessivo del danno effettivo stimato e degli oneri accessori, analiticamente ricavato al lordo di eventuali riduzioni per proporzionali, scoperti contrattuali, franchigie, detrazioni per aggravamento di rischi, decadenza di polizze o simili, secondo la tabella 13;

c) compenso a percentuale sull'importo complessivo del valore antedanno e del valore di ricupero, da valutarsi sulla base della tabella 12 in relazione all'articolo 63.

Se la perizia di stima e liquidazione del danno viene eseguita in contraddittorio tra periti nominati dalle Parti, gli onorari possono essere maggiorati fino al 100 per cento.

Se la perizia viene effettuata collegialmente le prestazioni vanno considerate a discrezione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I compensi dedotti in base alla tabella 13 possono essere diminuiti, a discrezione del professionista, qualora il valore stimato si riferisca, per almeno due terzi, a merci, prodotti e scorte dello stesso tipo e qualità; o se l'importo del danno viene ricavato in via sommaria, sulla base di una percentuale di avarie sull'importo di preesistenza antedanno.

Nella liquidazione dei danni per furto su garanzia « a primo rischio assoluto » le percentuali della tabella 13 possono venire aumentate del 20 per cento.

Nelle perizie riguardanti danni a persone e cose garantiti da contratto di responsabilità civile, gli eventuali rilievi stradali, le relazioni e i grafici necessari vanno compensati a tempo.

Le spese vanno rimborsate secondo il disposto dell'articolo 4.

ARTICOLO 73.

(Inventari, consegne, bilanci, onorari).

Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono: la redazione soprualuogo del verbale di consistenza con la descrizione dell'immobile e l'inventario dei mobili, macchinari, attrezzature, soprasuoli, scorte; la formazione di una planimetria indicativa dell'immobile desunta da piante fornite dal Committente.

I bilanci comprendono il sommario di ciò che viene consegnato o riconsegnato con conteggio del dare e dell'avere.

Gli onorari per le prestazioni di cui sopra vengono stabiliti in base alle percentuali qui di seguito indicate. A questi onorari vanno sempre aggiunti il rimborso delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 22:

1) Beni stabili urbani:

a) inventari e consegne, il 7 per cento del canone annuo di affitto; lo 0,50 per cento del prezzo di compravendita per operazioni effettuate in sede di trasferimento di proprietà;

b) bilanci: si applicano le percentuali relative alle perizie analitiche sul cumulo delle partite finali di debito e credito, oltre il 3,50 per cento sul canone di affitto del primo anno.

2) Impianti industriali:

a) inventari e consegne: il 7 per cento del canone annuo di affitto, ovvero lo 0,50 per cento del prezzo di cessione;

b) bilanci: come per i beni urbani più il 3,50 per cento sul canone di affitto del primo anno.

3) Beni rustici:

a) inventari e consegne, il 5 per cento del canone annuo di affitto (per beni non affittati il compenso si ragguaglia ai canoni correnti per i beni analoghi);

b) bilanci: l'1 per cento sul cumulo delle somme poste a debito ed a credito delle singole voci di ogni partita, oltre il 2,50 per cento sul canone di affitto di un anno.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I compensi sopra stabiliti per gli inventari e le consegne si riferiscono alla redazione di tali elaborati sulla scorta di precedenti consegne; quando invece esse siano da impostarsi *ex novo* gli onorari a percentuale vengono aumentati del 30 per cento con l'aggiunta di compenso a discrezione per eventuali ricerche di titoli relativi a possessi, a diritti di acqua, a servitù.

I compensi per i bilanci eseguiti in contraddittorio sono suscettibili di aumento fino al 50 per cento.

I rilievi eventualmente occorrenti per la formazione di mappe, o planimetrie, vengono compensati a parte con la tariffa per essi spettante.

I compensi per la valutazione di eventuali opere di migliorie straordinarie sono determinati, in aggiunta, con i criteri di valutazione delle perizie estimative.

ART. 74.

(Misurazione e stime di scorte rurali e frutti pendenti).

La misurazione di scorte rurali, quando non costituiscono capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne, viene compensata in base alla tabella 13 E.

La valutazione delle scorte vive e frutti pendenti viene compensata a percentuale in ragione del 2 per cento del valore stimato.

La valutazione delle piantagioni viene compensata pure essa a percentuale in ragione del:

- 3,50 per cento per piantagioni sparse ed in filari;
- 2,50 per cento per boschi a piantagioni eterogenee;
- 1,75 per cento per boschi a piantagioni uniformi.

Agli onorari di cui sopra vanno sempre aggiunti il rimborso delle spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 12, salva l'applicazione dell'articolo 22.

TITOLO VI

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A QUANTITÀ
E IN FORMA MISTA

Paragrafo 1

Classe XII — Urbanistica

ARTICOLO 75.

(Norme generali).

Ferma l'osservanza della speciale legislazione urbanistica e relative norme attuative, rientrano in questa classe tutte le operazioni afferenti la pianificazione urbanistica (pubblica o privata) del territorio ai vari livelli: le prestazioni con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi articoli.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla presente tariffa, saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia, dai compensi per prestazioni similari. Essi devono essere concordati preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini. Devono essere preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei singoli articoli che le prevedono.

Gli elaborati sono di massima descritti nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per legge o per regolamento o per necessità del Committente siano richiesti tipi diversi di elaborati o altri in aggiunta, detti elaborati saranno precisati nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune dalle modalità di incarico, che ne prevederà anche un particolare compenso suppletivo da concordare sulla base della presente tariffa.

Nel caso che l'incarico sia affidato dal Committente a più architetti o ingegneri, non si verificano gli estremi di incarico collegiale di cui all'articolo 8 della presente tariffa ma l'onorario base previsto dovrà essere aumentato del 20 per cento per ogni componente del gruppo oltre il primo; al Capo-gruppo, ove richiesto dal Committente, spetta inoltre una maggiorazione corrispondente al 10 per cento dell'onorario totale come sopra calcolato.

Nessun aumento spetta invece ai gruppi di professionisti spontaneamente costituiti.

In aggiunta agli onorari previsti per le prestazioni appartenenti alla presente classe XII spettano i rimborsi delle spese di cui all'articolo 4 e i compensi integrativi di cui agli articoli 12 e 14.

I rimborsi di cui all'articolo 4, nn. 1-7 ed i compensi di cui all'articolo 12 ove non si riferiscano a prestazioni a sé stanti, possono essere conglobati a facoltà del professionista nella misura risultante dalla tabella 15.

ARTICOLO 76.

(Prestazioni).

Le prestazioni professionali riferentisi all'urbanistica hanno per oggetto:

1) Piani generali:

1-A — piano territoriale di coordinamento;

1-B — piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e comunale;

1-C — piano di settore (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo turistico, di sviluppo industriale e simili);

1-D — programma di fabbricazione e regolamento edilizio.

2) Piani esecutivi:

2-A — piano particolareggiato di esecuzione e di zona;

2-B piano particolareggiato di risanamento e conservazione.

ARTICOLO 77.

(1-A - Piano territoriale di coordinamento).

I compiti del o dei Professionisti incaricati e gli elaborati da presentare per il piano territoriale di coordinamento dell'Ente committente, saranno concordati fra l'Ente medesimo ed il Professionista o i Professionisti incaricati, in quanto tale piano stabilisce lo indirizzo di sviluppo urbanistico di un territorio la cui area definita in sede politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello intercomunale e può raggiungere anche l'area di una provincia e di più province fino ad interessare una intera regione e i cui confini non coincidono necessariamente con quelli amministrativi.

Gli onorari, stante l'ampiezza e le variabilità del tipo di incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.

ARTICOLO 78.

(1-B — Piano regolatore a livello comprensoriale - intercomunale - e comunale).

Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori comunali i quali definiscono le destinazioni d'uso del territorio e le relative norme di attuazione comprenderanno di norma:

a) l'analisi dello stato di fatto, evidenziando il sistema delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, geotecnici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della situazione riscontrata nel territorio circostante, nonché ogni altro elemento concorrente a definire la situazione;

b) le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso, le relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali indicazioni per la stesura del regolamento edilizio;

c) le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d'uso pubblico;

d) i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali d'uso;

e) i programmi e le fasi di attuazione.

Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo devono essere almeno i seguenti:

1) relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano; con riferimento agli indirizzi di assetto territoriale;

2) relazione generale analitica dello stato di fatto e relative elaborazioni grafiche;

3) relazione illustrativa con l'indicazione dei problemi e delle esigenze conseguenziali all'analisi delle soluzioni proposte riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelta comprensiva di tavole e tabelle relative all'applicazione del penultimo e ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

4) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto a pianificazione con indicazione dello stato di fatto;

5) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica delle destinazioni e con designazione della rete viaria delle principali infrastrutture;

6) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione di tutte le previsioni oggetto del piano;

7) norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni di uso, con particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani urbanistici esecutivi;

8) eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;

9) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;

10) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano;

11) relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni presentate al PRG.

L'Ente committente ha il compito di fornire, al Professionista, previo accordo con esso e anche traendoli dagli studi di assetto territoriale: tutto il materiale topografico necessario, definito d'accordo con il professionista e con la sua assistenza e consulenza, compreso lo stato di fatto aggiornato dell'intero aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici, idrologici e geotecnici riguardanti l'area, i necessari dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e relativa distribuzione, alla consistenza ed alla attività edilizia all'ultimo decennio, alle condizioni economiche e sociali della popolazione, ai mezzi di locomozione ed all'intensità del traffico interno. Fornirà inoltre, l'elenco degli edifici storici e artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e programmatici che interessano il territorio oggetto del piano. L'Ente committente, dovrà inoltre fornire gli studi socio-economici, e, ove esistano, di assetto territoriale atti a determinare la previsione di sviluppo del territorio da pianificare. Il materiale cartografico, analitico e statistico di cui sopra costituirà la base della « relazione generale analitica dello stato di fatto » di cui al punto 2) e della « planimetria dello stato di fatto » di cui al punto 4).

Gli onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale alla data dell'incarico secondo le aliquote dell'allegata tabella 14 A e interpolando linearmente per i valori intermedi.

Per i piani regolatori comprensoriali quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media tra l'importo relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma degli importi relativi ai singoli Comuni inclusi nel comprensorio.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per i centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in base alla popolazione prevista per i centri medesimi entro un periodo massimo di 10 anni.

Per le stazioni di cura, soggiorno turismo, la popolazione va calcolata in base alla media dei valori massimi di affluenza dell'ultimo triennio.

All'onorario stabilito come sopra, sono da applicare le seguenti integrazioni da determinare col committente all'atto dell'incarico:

a) per il particolare carattere storico artistico o l'importanza della zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti paesisticamente: aumentato dal 10 fino al 30 per cento;

b) per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche orografiche, geologiche, geotecniche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al 20 per cento;

c) per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 fino al 30 per cento;

d) per la previsione d'incremento della popolazione residente superiore al 50 per cento in anni 20: aumento dal 10 fino al 30 per cento.

Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi suddetti secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50 per cento.

Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al precedente terzo comma o la fornisca soltanto in parte, gli elaborati stessi saranno addebitati direttamente, dal Professionista incaricato di approntarli, al Committente e compensati a norma delle relative tariffe professionali.

Costituisce incarico a sé stante lo studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati con criterio discrezionale o preventivamente concordati.

ARTICOLO 79.

(1/C - Piani generali di settore).

I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani delle infrastrutture, i piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo industriale e simili e devono essere riferiti ai generali indirizzi di assetto del territorio.

Il contenuto di questi piani urbanistici (territoriale, comprensoriale e comunale) che disciplinano lo sviluppo del territorio in funzione dei problemi settoriali, come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, la individuazione e lo sviluppo di zone turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica e ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture elettriche, etc., sarà quello

definito dalle specifiche leggi vigenti all'atto del conferimento dell'incarico o, in assenza, dal disciplinare d'incarico.

Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a quelli già descritti per il piano regolatore territoriale comprensoriale o comunale, ad eccezione della scala delle planimetrie che sarà adottata nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del settore considerato.

È compito del Committente di fornire al Professionista tutto il materiale, cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi, come indicato all'articolo 78 per il piano regolatore.

Quando il Committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto è già detto all'articolo 78 penultimo comma.

Gli onorari da corrispondere per l'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro; per i piani infrastrutturali che comportano anche lo studio di alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in aggiunta, applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.

ARTICOLO 80.

(1/D - Programma di fabbricazione e regolamento edilizio).

Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di piano regolatore, ai sensi della vigente legislazione a corredo del regolamento edilizio, dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona, dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, geotecnici, idrologici, paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo conto anche della situazione riscontrata nel territorio circostante.

Gli elaborati saranno costituiti da:

- 1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio comunale con indicazione dello stato di fatto;
- 2) una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione delle zone e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la designazione della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di insediamento;
- 3) tavole e tabelle relative alla applicazione del penultimo e ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
- 4) norme di attuazione con descrizione delle caratteristiche di zona;
- 5) una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali è stato compilato il programma;
- 6) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del programma.

L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative norme è fissato nella misura del 60 per cento dei compensi base stabiliti per i piani regolatori corrispondenti.

L'eventuale redazione del regolamento edilizio verrà compensata con criterio discrezionale o concordata preventivamente.

È compito del Committente di fornire al Professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi elaborati conclusivi come indicato all'articolo 78 penultimo comma. Quando il Committente non fornisca il detto materiale, vale quanto ivi stabilito.

ARTICOLO 81.

(2/A - Piani particolareggiati di esecuzione e di zona).

Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive e i criteri tecnici stabiliti dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà di norma i seguenti elementi:

- a) la delimitazione del perimetro delle aree interessate;
- b) la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
- c) i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali quotate sia longitudinali sia trasversali;
- d) la indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature;
- e) l'indicazione della utilizzazione delle opere da convenzionare o soggette ad espropriazione;
- f) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- g) i programmi e le fasi di attuazione;
- h) dati di costo.

Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con gli stessi criteri stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che, anche se commessi da privati comportano lo stesso impegno di studio e di elaborazione come per esempio i piani particolareggiati di nuovi insediamenti o di quartiere, i piani di lottizzazione da convenzionare, i piani di ricostruzione; nel caso di piani di lottizzazione il Professionista incaricato è tenuto, ove richiesto dal Committente, alla consulenza nella redazione della convenzione.

Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo sono di norma:

- 1) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano con riferimento anche alle condizioni geologiche, geotecniche, idrologiche, paesistiche e naturali del terreno; comprensiva di grafici e tabelle dai quali risulti la rispondenza del piano esecutivo al piano generale per quanto concerne la dotazione di servizi pubblici;
- 2) una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla mappa catastale contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra descritte;
- 3) grafici in scala compresa tra 1:500 e 1:200 indicanti i profili altimetrici, le tipologie edilizie, le sezioni delle sedi stradali

quotate sia trasversali che longitudinali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;

4) le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;

5) piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

6) programmi e fasi di attuazione;

7) relazione sulle spese necessarie alla esecuzione delle opere pubbliche e degli espropri nei limiti indicati dal Committente;

8) quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del piano.

Il Committente è tenuto a fornire al Professionista, previo accordo con esso, tutto il necessario e aggiornato materiale cartografico, topografico e catastale relativo alle infrastrutture della zona considerata, nonché un dettagliato rilievo geologico, uno studio idrologico e uno studio geotecnico. Ove necessario saranno forniti i rilievi e dati statistici relativi alla demografia, alla industria, ai commerci, agli impianti e alle attrezzature della zona considerata.

Quando il Committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già detto per il caso analogo dell'articolo 78 penultimo comma. Per la eventuale stesura degli elaborati non compresi nelle prestazioni del Professionista il compenso sarà concordato a discrezione.

L'onorario da corrispondere al Professionista va determinato come sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano particolareggiato e computato in base alla tabella 14B e il secondo riferito al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto sulla superficie considerata secondo le prescrizioni del Piano regolatore e computato in base alla tabella 14C.

Oltre agli onorari di cui sopra spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi preventivamente:

a) per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature, infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali, servizi eccetera) aumento fino al 20 per cento;

b) per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia, aumento fino al 50 per cento.

Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso compilatore del Piano regolatore generale l'onorario previsto viene ridotto del 10 per cento.

Le eventuali prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per i preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno compensate a parte, a tempo o a discrezione a seconda delle particolari caratteristiche delle prestazioni. Parimenti vanno compensate a norma della presente tariffa tutte le prestazioni che il Professionista dovesse compiere qualora l'Ente committente non dovesse fornire la documentazione indicata.

ARTICOLO 82.

(2/B - *Piani particolareggiati di risanamento e conservazione*).

I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed ambientali che attuano la conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico-artistiche ed ambientali e la sistemazione degli edifici stessi mediante opere di restauro architettonico e di risanamento interno, devono essere basati su un rilievo particolareggiato di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici e su rilevamenti socio-economici. I rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici saranno forniti dal Committente o saranno compensati come previsto nel precedente articolo 78 penultimo comma.

Nei piani suddetti devono essere indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso degli edifici, l'eventuale rifusione particellare, la sistemazione degli spazi.

L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (articolo 81), raddoppiando in questo caso l'importo del compenso relativo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto che si ottiene dall'applicazione della tabella 14C.

Saranno compensati a parte, con gli onorari previsti dalla presente tariffa, le prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione di piani parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazioni preventivi anche di carattere edilizio inerenti alla compilazione del piano finanziario.

ARTICOLO 83.

(*Disposizioni varie*).

Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere parzializzati come segue:

a) progetto preliminare costituito dagli elaborati tipici di cui agli articoli 78, 80 e 81 redatti in stesura sommaria ma sufficienti ad identificare i criteri generali informativi del piano cui spetta il 40 per cento del compenso complessivo;

b) progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al completamento dell'incarico professionale cui spetta il 60 per cento del compenso medesimo.

Le successive eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni od opposizioni e la stesura delle controdeduzioni, saranno compensate a parte con criterio discrezionale o a tempo.

Le varianti o modifiche richieste dal Committente saranno compensate a discrezione previo accordo con il Committente stesso.

Gli acconti relativi alle prestazioni professionali effettuate saranno commisurati al compenso e versati in corso di studio proporzionalmente alle effettive prestazioni fornite.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima che per il progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:

- 1) dieci per cento al conferimento dell'incarico;
- 2) trenta per cento all'accettazione formale del progetto preliminare da parte del Committente da pronunciarsi non oltre 4 mesi dalla consegna di esso;
- 3) trenta per cento all'accettazione formale da parte del Committente del progetto definitivo; e comunque non oltre tre mesi dalla consegna di esso;
- 4) venti per cento all'approvazione del Committente, da formularsi entro un anno dalla accettazione del progetto definitivo;
- 5) dieci per cento residuo a saldo con gli eventuali conguagli non oltre mesi sei dall'accertato completamento della prestazione.

Eventuali rifacimenti dopo gli esami delle Autorità per particolari prescrizioni di queste, saranno compensati a parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo di prestazione o a vacanza, secondo intese da stipulare con il Committente.

Paragrafo 2

Classe XIII - Topografia.

ARTICOLO 84.

(Campo delle prestazioni).

Rientrano in questa classe le operazioni per lavori topografici planimetrici, altimetrici, a carattere autonomo, a carattere preliminare e di fondamento a progetti relativi ad altre classi.

Tali operazioni, hanno per oggetto:

I) - *Operazioni di coordinamento per l'esecuzione di rilievi terrestri di grande e media estensione e per la determinazione di punti di appoggio fotogrammetrici:*

I/A - triangolazioni locali collegate alla rete IGM od indipendenti; determinazione di punti per intersezione diretta, laterale, inversa, con calcolo e compensazione;

I/B - misure di piccole basi con metodi diretti od indiretti;

I/C - rilievo di poligoni di alta e media precisione mediante teodolite e misure dirette od indirette dei lati;

I/D - livellazione di precisione con o senza allacciamento alla rete I.G.M.;

II) - *Operazioni di rilevamento terrestre con metodi celerimetrici:*

II/A - rilievo dei punti di dettaglio;

II/B - rilievo di terreni e di abitati.

III) — *Operazioni di collaudo di rilevamento fotogrammetrici aerei o terrestri:*

III/A — assistenza stesura del capitolato di appalto;

III/B — verifica modalità di volo;

III/C — controllo operazioni di rilevamento della rete di appoggio a terra;

III/D — controllo operazioni di restituzione (orientamento relativo ed assoluto del modello, restituzione planimetrica ed altimetrica);

III/E — controllo quantitativo e qualitativo sul terreno mediante operazioni di misura di angoli, distanze e dislivelli e verifica della corretta rappresentazione dei particolari richiesti dal capitolato.

IV) — *Rilievo di fabbricati.*

V) — *Prestazioni particolari.*

Per i lavori di cui ai paragrafi I e II le modalità di esecuzione del rilievo e le tolleranze saranno fissate nel capitolato di appalto o nella lettera d'incarico d'accordo fra il Professionista ed il Committente.

ARTICOLO 85.

(Classificazione dei terreni).

I terreni, su cui vengono effettuate le operazioni sono classificati come segue:

a) terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati; con rade intersezioni di corsi di acqua, strade e linee di confine;

b) terreni alberati o vignati, con gruppo di fabbricati, con frequenti intersezioni di corsi d'acqua, strade e linee di confine;

c) terreni paludosi od accidentati; con numerosi ed estesi gruppi di fabbricati; boscosi o fittamente cespugliati; intersecati da numerosi corsi d'acqua, strade o linee di confine.

Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi:

1) pianura;

2) collina o bassa montagna;

3) alta montagna.

ARTICOLO 86.

(Rilievi tacheometrici di terreni ed abitati).

Comprendono il rilevamento tacheometrico di terreni ed abitati, il calcolo delle poligonali, la formazione delle planimetrie con indicazione di tutti gli elementi topografici rilevati (fabbricati e manufatti in genere, strade, corsi d'acqua, etc.; esclusi il rilievo e la rappresentazione degli interni dei fabbricati) e delle quote altimetriche.

ARTICOLO 87.

(Rilievo di fabbricati).

La prestazione comprende il rilievo e la rappresentazione grafica dei fabbricati in tutti i loro elementi planimetrici ed altimetrici (piante, sezioni, prospetti, dettagli).

ARTICOLO 88.

(Prestazioni particolari).

Riguardano i tracciamenti con picchettazione di: linee elettriche, acquedotti, teleferiche, ferrovie, strade, canali e similari; nonché la compilazione di planimetrie e dei profili longitudinali in scala 1:1000 e di 1:100; la misura in andata e ritorno con triplometro.

Riguardano altresì: le livellazioni di precisione (con tolleranza massima in chiusura di 6 m/m/km.) e di alta precisione (con tolleranza massima in chiusura di 2 m/m/km.); la canneggiata con triplometri per la misura lineare lungo il tracciato prestabilito, o la determinazione della distanza con nastro metallico, con controllo in andata e ritorno; la picchettazione per cavalletti o pali, in base a piante fornite dal Committente, con l'apposizione di picchetti in corrispondenza di punti prestabiliti, da eseguirsi partendo da esistenti picchetti al vertice; la misura di angoli lungo poligoni già tracciati eseguita con tacheometro.

ARTICOLO 89.

(Onorari).

Gli onorari per le prestazioni della presente classe sono da calcolarsi a tempo ed a quantità: la direttiva, l'organizzazione e la responsabilità dell'incarico vengono compensate a quantità in base alla tabella 16. Il tempo impiegato, sia in campagna che in studio dal Professionista incaricato o dai suoi sostituti e dal personale di aiuto, di concetto e d'opera è compensato in base alla tabella 21.

Gli onorari vanno integrati con i rimborsi spesa di cui all'articolo 4 e con i compensi integrativi di cui all'articolo 12 applicando le modalità stabilite nei punti che seguono:

a) se il lavoro interessa terreni di natura varia, l'onorario totale è costituito dalla somma dei compensi parziali relativi alla natura dei vari appezzamenti, in base alle indicazioni di tabella;

b) per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e per la redazione dei tipi con indicazioni di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto nella tabella 16 per rilievi tacheometrici va aumentato del 50 per cento;

c) per la formazione di tipi planimetrici in base a planimetrie esistenti, od a mappe del nuovo catasto, il compenso va ridotto al 35 per cento di quello previsto nella Tabella per i rilievi;

e) per la formazione di piani o tipi parcellari frazionamenti e cabrei colonici, desunti da rilievi originali, gli onorari della Tabella 16 per i rilievi tacheometrici possono essere aumentati a discrezione fino al doppio. In caso di lottizzazione per vendite, per la quale occorra descrizione particolareggiata di frazionamento, tipi per atti norarili, etc., tale aumento discrezionale può essere fino a tre volte;

e) la formazione di tipi ed il computo di aree fabbricabili negli abitati vanno compensati a discrezione;

f) i rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili vengono compensati con gli onorari di Tabella 16 aumentati del 20 per cento, ed applicati alla larghezza della striscia rilevata, con un minimo di m. 30;

g) il tracciamento di gallerie e di condotte; la determinazione di spianamenti; le triangolazioni geodetiche e le trilaterazioni; la misura di basi oltre i 100 metri; i trasporti di coordinate, le stazioni astronomiche; le misure di gravità; le operazioni di controllo degli spostamenti di grandi manufatti con operazioni topografiche di alta precisione anche ai fini di collaudo e di determinazione di deformate, con i relativi calcoli, vanno compensati a discrezione;

h) ogni monografia di caposaldo con raffigurazione prospettica e fotografica viene compensata a parte con gli importi previsti nella Tabella 16;

i) ogni particella rilevata con indicazione dei confini di proprietà e delle colture viene compensata a parte con gli importi previsti nella Tabella 16;

l) i compensi per prestazioni parziali relative ai rilievi tacheometrici dell'articolo 86 sono determinati, rispetto all'intero compenso previsto in Tabella 16 nel seguente modo:

- 1) solo lavoro altiplanimetrico di campagna 65 per cento;
- 2) solo lavoro altiplanimetrico di studio 40 per cento;
- 3) solo lavoro planimetrico (operazioni di campagna e di studio) 70 per cento.

m) i compensi per tracciamenti, con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, ferrovie, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e della planimetria ed i disegni relativi quotati in scala 1:1000 per le distanze, e di 1.100 per le altezze;

n) i tracciamenti di strade, canali e simili in base a progetto comprendono l'apposizione di picchetti, nel numero e nella posizione più opportuni, la livellazione tacheometrica dell'asse; la picchettazione delle curve; la misura con triplometro in andata e ritorno; il disegno del profilo longitudinale quotato, in scala da 1:1000 o di 1:2000; le prestazioni relative vengono compensate in base alla lunghezza del tracciato da picchettare, misurata lungo l'asse, con gli onorari della seguente Tabella 16, per lunghezze fino ad un km i compensi sono determinati a tempo. In aggiunta dovranno essere corrisposti compensi per i rilievi di fossi, strade, canalizzazioni, etc. e per le sezioni, da valutare in base alla Tabella 16 per rilievi tacheometrici e tracciamenti con picchettazioni;

o) il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti comprende il rilievo planimetrico ed altimetrico, eseguito con tacheometro, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata per pendenze superiori al 4 per cento. I compensi della Tabella 16 vanno maggiorati con i seguenti coefficienti in base alle pendenze e cioè: per pendenza fra 4,1 per cento ed 8 per cento coefficiente 1,5; fra 8,1 per cento e 12 per cento coefficiente 2; fra 12,1 per cento e 20 per cento coefficiente 4;

p) le livellazioni tecniche lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno a titolo di controllo con tolleranza di errore non superiore a cm 3 per km, sono compensate in base alla lunghezza con gli onorari della livellazione tecnica dell'allegata Tabella 16 per lunghezze superiori a 3 km. Per lunghezze fino a 3 km il compenso è determinato a vacazione. I compensi di Tabella non comprendono l'apposizione di caposaldi su manufatti, pareti rocciose o simili segnati in modo idoneo;

q) le livellazioni di alta precisione (tolleranza massima in chiusura di 2 m/m/km) vengono compensate a discrezione;

r) la canneggiata, eseguita con triplometro e le misure con nastro metallico, controllate in andata e ritorno, sarà compensata in base alla Tabella 16. Nei riguardi del computo della lunghezza si computa la distanza orizzontale per pendenze fino al 40 per cento, mentre per pendenze fra il 40 per cento ed il 100 per cento la distanza in proiezione orizzontale va aumentata del 50 per cento; per pendenze superiori al 100 per cento si considera come lunghezza il doppio della proiezione verticale;

s) la picchettazione per cavalletti o pali viene compensata in ragione di lunghezza del tracciato picchettato, per lunghezze superiori a km 1,5; per lunghezze fino a km 1,5 i compensi sono determinati solo a tempo;

t) le livellazioni trigonometriche vengono compensate a discrezione;

u) per il rilievo di fabbricati esistenti di pianta complicata od irregolare il compenso di cui alla tabella 16 va maggiorato del 100 per cento. Per i rilievi sommari relativi alle sole piante il compenso di cui alla tabella 16 va ridotto del 50 per cento.

v) i grafici eseguiti per rappresentare rilievi, triangolazioni, intersezioni e poligonalari saranno compensati solo a tempo.

Paragrafo 3

Classe XIV — Opere di trasformazione fondiaria agraria.

ARTICOLO 90.

(Campo delle prestazioni).

Le prestazioni comprendono lo studio e il progetto di massima per la trasformazione fondiaria-agraria di un comprensorio, sotto il profilo idraulico, stradale, agrario, zootecnico ai fini del miglioramento igienico, economico e sociale del comprensorio medesimo.

La prestazione è di norma limitata allo studio ed alla redazione del progetto di massima delle opere di carattere generale con la semplice indicazione tipologica delle opere di carattere particolare.

L'eventuale sviluppo dei progetti delle singole opere ed i relativi preventivi particolareggiati, la direzione dei lavori di trasformazione previsti e le altre prestazioni eventualmente occorrenti verranno compensati con gli onorari previsti dalla presente tariffa per le classi cui appartengono le singole opere.

ARTICOLO 91.

(Elaborati).

Il progetto di cui al primo comma dell'articolo precedente comprende i seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-economica sui criteri informatori, e sulle modalità del piano di trasformazione proposto, comprensiva di una dettagliata descrizione del comprensorio nello stato originario e delle opere di trasformazione progettate, e di uno studio approfondito circa la convenienza economica della trasformazione medesima e circa le altre finalità del piano progettato;

b) planimetria generale del comprensorio in scala appropriata (di norma, 1:10.000 e 1:5.000) con l'indicazione delle opere progettate sia di carattere generale che di carattere particolare e tipi catastali con l'indicazione delle proprietà interessate;

c) disegni di massima ed elementi metrici essenziali delle opere di trasformazione progettate di carattere generale;

d) tipi di larga massima delle opere di carattere particolare facenti parte del piano;

e) preventivo sommario della spesa relativa alle opere di trasformazione di carattere generale con preventivo orientativo delle opere di carattere particolare.

ARTICOLO 92.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni sopra indicate, con l'inclusione di compensi a tempo per le prestazioni fuori ufficio, dei rilievi topografici e di altra natura, esclude soltanto le spese da rimborsarsi a norma dell'articolo 4, sono determinati in base alla Tabella 17A.

ARTICOLO 93.

(Assestamento forestale).

Comprende le seguenti diverse prestazioni:

a) assestamento particellare, cioè divisione del bosco in particelle nel numero corrispondente agli anni di turno;

b) divisione in sezioni, determinazione della produzione legnosa e ripresa annua da prelevarsi con tagli a scelta.

Gli onorari relativi all'assestamento particellare (lettera a) sono stabiliti in ragione di superficie del bosco, secondo la Tabella 17B.

Ove non si proceda alla determinazione del turno più conveniente, perché imposto dall'Autorità competente o perché già conosciuto, o vi si proceda con metodi sommari, gli onorari come sopra determinati vengono ridotti del 20 per cento;

Gli onorari relativi alla divisione in sezioni ecc. (lettera b) sono determinati sulla base della Tabella 17B, con la maggiorazione del 25 per cento.

Qualora il complesso boschivo cui si riferiscono le prestazioni sopra indicate, anche se appartenente allo stesso proprietario, sia costituito da appezzamenti boschivi assai difformi tra di loro per consistenza, essenza o conformazione, ovvero da appezzamenti staccati, così da richiedere accertamenti più numerosi e laboriosi, gli onorari vengono determinati, in base al cumulo dei compensi di tabella separatamente applicati alle superfici dei vari appezzamenti.

Gli onorari sono comprensivi dei rilievi e degli accessi sopra luogo necessari al compimento delle operazioni sopra descritte. Altre eventuali prestazioni ed il rimborso delle spese e dei tempi di viaggio sono regolati dalle norme generali di tariffa.

Paragrafo 4

Classe XV - Cave e miniere.

ARTICOLO 94.

(Campo di applicazione).

Le prestazioni riguardanti cave e miniere comprendono:

- a) la prospezione geologica di una zona mineraria;
- b) la visita ed i permessi minerari di prima prospezione;
- c) il progetto e la direzione dei lavori di apertura, ampliamento e simili;
- d) la stima di cave, miniere o giacimenti.

Gli onorari per le prestazioni anzidette vengono determinati negli articoli seguenti, ferma restando comunque l'applicazione delle norme generali di tariffa, con particolare riferimento alle prestazioni a tempo (articolo 12) ed al rimborso delle spese (articolo 4).

Sono comunque a carico del Committente le spese per saggi, trivellazioni, scavi e simili; l'assistenza del professionista e dei suoi aiuti e tali operazioni è compensata a tempo, a meno che i lavori relativi assumano importanza tale da prendere carattere di opere a sé stanti, nel qual caso invece spettano al professionista gli onorari relativi alle opere stesse, valutati secondo tariffa in relazione alle classi di appartenenza.

ARTICOLO 95.

(Prospezioni geologiche).

La prestazione comprende le operazioni relative agli accertamenti circa l'esistenza, la consistenza, la natura e le caratteristiche di giacimenti da cui si preveda l'estrazione di materiali suscettibili di utilizzazione industriale o commerciale: comprende inoltre una dettagliata relazione sulle risultanze degli accertamenti, accompagnata dalla determinazione geologica della zona interessata, tracciata su carta topografica al 25.000.

Gli onorari relativi alla suddetta prestazione sono determinati dalla Tabella 18 e sono aumentabili fino al 100 per cento per prospezioni che richiedano saggi o trivellazioni o indagini strumentali, in zone paludose, pianeggianti o comunque tali da non rivelare in superficie la natura dei terreni sottostanti e fino al 150 per cento in zone di alta montagna, impervie, coperte da ghiacciai, eccetera.

ARTICOLO 96.

(Permessi, visite, domande).

La prestazione comprende visita a permessi minerari di prima prospezione, senza lavori, con determinazione geologica del suolo e degli affioramenti di materiali utilizzabili e con indicazione presuntiva del loro valore industriale o commerciale, eventuale domanda di ricerca in base alla legge mineraria vigente.

Gli onorari relativi alla suddetta prestazione sono determinati dalla Tabella 18 con l'aumento fino al 100 per cento in relazione alle difficoltà od agli elaborati da presentare per la domanda di ricerca.

Visite a permessi minerari in lavorazione, a miniere sia in esercizio che inattive, con relazione sulla struttura geologica del suolo della zona, sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili, compilata in base agli elementi acquisibili senza particolare studio e senza lavori di prospezione, vengono compensate a vacanza (Tabella 21).

ARTICOLO 97.

(Progetti di apertura, ampliamento e simili di cave e miniere).

La progettazione e direzione dei lavori di apertura, ampliamento, ammodernamento, attrezzatura di cave e miniere va compensata con onorari a percentuale in relazione all'importo delle opere, compreso il costo dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature.

Le percentuali da applicare vengono assimilate a quelle previste dalla presente tariffa per i lavori stradali per le cave e miniere a cielo aperto; a quelle per le gallerie per quelle in sotterraneo; ed a quelle per la ingegneria industriale per gli impianti e le instal-

lazioni di macchinari ed attrezzature: ognuno separatamente calcolato per le varie classi di appartenenza.

Eventuali macchine od impianti di concezione originale appositamente studiati e progettati dal Professionista verranno compensati discrezionalmente.

ARTICOLO 98.

(Stima di cave e miniere in esercizio).

Le prestazioni relative alle operazioni di cui al presente titolo, anche per il caso di stime corredate da progetti divisionali, di ampliamento o diffusione di cave, con reparto delle quote ecc. sono specificate al Titolo V, articolo 62 ed i relativi onorari al successivo articolo 71.

Paragrafo 5

Classe XVI — Ingegneria navale.

ARTICOLO 99.

(Campo delle prestazioni).

Fanno parte di questa classe tutte le opere, parti di opere, complessi di opere riguardanti le navi, i cantieri navali, bacini di raddobbo e officine navali, in tutte le loro accezioni, il loro rispettivo impiego e/o loro esercizio.

Sono pure comprese le opere o prestazioni che costituiscano necessaria integrazione di quelle su menzionate o ne riguardino lo uso e l'esercizio.

Sono invece, escluse da questa classe le opere che per il loro specifico carattere autonomo non abbiano pertinenza al progetto generale e rientrino perciò in altre classi.

Agli effetti degli onorari, le prestazioni si articolano nelle seguenti sotto-classi:

- a) nuove costruzioni di navi o galleggianti;
- b) lavori di riparazione e/o trasformazione;
- c) analisi di fatture ed accertamento costi;
- d) perizie per accertamento e valutazione di danni;
- e) perizie per valutazione di navi;
- f) salvataggi e recuperi;
- g) consulenze riguardanti navi, bacini di raddobbo, cantieri od officine navali e/o loro macchinari.

ARTICOLO 100.

(Estensione della prestazione).

È quella stabilita nelle norme di applicazione della tariffa per i singoli casi.

Nel caso di cumulo di diversi tra gli incarichi previsti in tariffa, si applicano al 100 per cento le tabelle e note relative all'incarico principale più, al 30 per cento, quelle relative agli incarichi secondari.

ARTICOLO 101.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 99 sono da valutarsi a percentuale, a quantità od a discrezione secondo la tabella 19-A e le norme dettagliate degli articoli che seguono, oltre bene inteso, quanto è stabilito dall'articolo 4 delle norme generali ed al seguente articolo 102.

ARTICOLO 102.

(Norme speciali).

Quando l'Ingegnere navale debba prestare la sua opera permanendo fuori sede, o all'estero, o in navigazione, gli onorari, sia a vacanza che a percentuale, sono aumentati al 25 per cento se in Italia, del 50 per cento se all'estero o in navigazione.

A seconda delle circostanze potranno essere applicate ulteriori maggiorazioni per particolare urgenza fino al 20 per cento e per grave disagio fino al 50 per cento.

In ogni caso sono sempre dovute a parte al Professionista, in aggiunta ai suoi onorari, i compensi di disegnatori e assistenti, nonché quelli per gli specialisti ed aiuti dei quali occorra l'opera.

ARTICOLO 103.

(Nuove costruzioni).

a) Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani principali da presentare alla approvazione dei Registri di classificazione (sezione maestra e sezione longitudinale, struttura dei ponti e delle sovrastrutture) nonché il piano di costruzione, gli elementi geometrici della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti e della compartimentazione stagna, il piano generale dell'apparato motore, corredati dei dati principali richiesti dai Registri di Classificazione, le specificazioni tecniche contrattuali, e l'assistenza tecnica al Committente fino alla firma del contratto col costruttore. Comprende altresì le eventuali varianti ai disegni o calcoli richiesti dai Registri di Classificazione fino all'inizio della costruzione e la fornitura di tre copie dei disegni definitivi.

b) Il progetto di massima consiste in una breve relazione corredata da schizzi o piani schematici contenenti dati ed elementi sufficienti per la individuazione preliminare della costruzione.

c) Il progetto sommario consiste nello studio di impostazione del progetto, nella redazione degli schemi di specificazioni tecniche contrattuali atti a ben configurare, con l'ausilio di schizzi, disegni o calcoli, la costruzione di cui trattasi, nel suo insieme e nelle sue parti principali: scafo, apparato motore ed allestimento.

d) Per il progetto dettagliato si applicano le percentuali della tabella 19A sul prezzo della nave completa di scafo, allestimento, apparato motore, esclusi gli eventuali premi e/o compensi di costruzione spettanti per legge al Cantiere costruttore.

e) Per il progetto di massima si applicano le percentuali della tabella 19A ridotte al 30 per cento.

f) Per il progetto sommario che comprende il progetto di massima si applicano le percentuali della tabella 19A ridotte al 50 per cento.

g) Per i piani particolareggiati di parti dello scafo, dell'allestimento, dell'apparato motore il compenso sarà discrezionale. Per impianti completi di servizi ausiliari di bordo, quali impianti elettrici, ventilazione, condizionamento d'aria, riscaldamento, impianti speciali per estinzione incendio, controllo ed automazione e simili, si applicheranno invece le norme per gli impianti industriali di tipo corrispondente od analogo.

h) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 25 per cento delle percentuali della tabella 19A; per ogni progetto od offerta in più, inerenti alla stessa nave, il compenso va aumentato del 5 per cento.

i) Per l'assistenza ai lavori di costruzione e relativi controlli fino alla consegna al Committente della nave ultimata e classificata si applicano le percentuali della tabella 19A ridotte al 50 per cento oltre le precedenti competenze, se prestate, e le spese.

l) Qualora sia richiesta la classificazione a più di un Registro, gli oneri vanno aumentati del 5 per cento per ogni Registro.

m) Gli onorari della tabella 19A vanno aumentati discrezionalmente dal 15 al 30 per cento per navi di tipo speciale: passeggeri, frigorifere, cisterne, pesca e/o lavorazione del pesce, traghetti, o dotate di apparecchiature o sistemazioni particolari.

n) Quando si tratti di navi di identico progetto, ripetute più volte, per la prima costruzione si applica la intera percentuale della tabella 19A; per ciascuna delle successive sarà corrisposto al professionista un compenso variabile dal 20 al 50 per cento della tariffa a secondo dell'importanza e caratteristiche del progetto, e del numero delle ripetizioni.

o) Qualora per un progetto già studiato siano richieste varianti da parte del Committente, l'onorario sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza delle varianti ed entro il limite massimo del 50 per cento.

p) La fornitura di ulteriori copie oltre le tre dei disegni e degli elaborati comporta il rimborso delle spese di produzione.

q) Qualora al Professionista venga affidata la redazione dei disegni esecutivi per la lavorazione in Cantiere il compenso relativo sarà preventivamente pattuito a discrezione.

ARTICOLO 104.

(Riparazioni e trasformazioni).

a) Per lo studio e il progetto della riparazione o trasformazione, formazione di specifiche o tariffari di prezzi, assistenza ai contratti, esame di offerte, controllo esecuzione lavori, si applicano le percentuali intere della tabella 19B oltre le maggiorazioni per navi speciali di cui al comma m) per nuove costruzioni.

b) Per progetti di massima si applicano le percentuali della tabella 19B al 50 per cento.

c) Per revisione di offerte o di progetti altrui: per una sola offerta o progetto si applica il 25 per cento della tabella 19B; per ogni offerta o progetto in più il compenso viene aumentato del 5 per cento.

d) Per la sola assistenza ai lavori e relativi controlli si applicano le percentuali della tabella 19B al 50 per cento, oltre le maggiorazioni per navi speciali di cui alla lettera m) del precedente articolo 103 per le nuove costruzioni.

e) Qualora ad un progetto originale di riparazione o trasformazione già studiato siano richieste varianti dal Committente, l'onorario sarà aumentato a discrezione, secondo l'importanza delle varianti entro il limite massimo del 50 per cento.

ARTICOLO 105.

(Accertamento di costi).

a) L'accertamento di costi, l'analisi di fatture, la liquidazione di costi relativi a lavori progettati o diretti da altri sono compensati con le percentuali intere della tabella 19C.

Se invece della prestazione è incaricato lo stesso Professionista che ha progettato o diretto i lavori si applicano le percentuali della tabella 19C al 50 per cento.

b) Per sommaria analisi generica di fatture, senza esame specifico dei lavori, si applicano le percentuali della tabella 19C al 30 per cento.

c) I diritti di visita a bordo, sono da computarsi a vacanza in aggiunta alle competenze di cui alle precedenti lettere a) o b), nella misura seguente:

i) per la prima visita a bordo, minimo di quattro vacanze;

ii) per le successive visite a bordo: un minimo di due vacanze per visita;

iii) per accessi a bordo che implicino ispezioni in bacino, visite interne di caldaie o di doppi fondi od altri particolari disagi, i compensi a vacanza vengono aumentati discrezionalmente in misura non minore del 50 per cento.

ARTICOLO 106.

(Accertamento e valutazione danni).

a) Per perizie di parte, giudiziarie, stragiudiziali e per accertamento di danni e delle loro causali si applicano intere le percentuali della tabella 19D.

b) Per accertamento e valutazione di danni, loro causali, trattative con l'assicuratore o con l'armatore per la definizione consensuale del danno si applicano le percentuali della tabella 19D con l'aumento del 20 per cento.

c) Qualora, per le prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non sia richiesta la relazione scritta, il compenso è ridotto del 20 per cento.

d) Qualora il Professionista debba anche curare il progetto delle riparazioni, l'assistenza ed il controllo dei lavori di ripristino, si applicano percentuali intere della tabella 19B, cumulate con il 30 per cento delle percentuali della tabella 19D.

ARTICOLO 107.

(Valutazione di navi).

Le valutazioni delle navi o di galleggianti in genere può essere espressa mediante perizie di diverso grado:

a) Perizie sommarie aventi il solo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimere in un « certificato di valutazione » a qualunque scopo inteso;

b) Perizie particolareggiate e cioè basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione sommaria motivata con descrizione e computi;

c) Perizie analitiche dettagliate, integrate da disegni, distinte dallo stato e dal valore delle singole parti dello scafo, allestimento e macchinari od impianti speciali della nave periziata, eventualmente corredate di altri elaborati occorrenti o perizie che presentino particolari difficoltà.

L'onorario al professionista sarà determinato in base alla stazza lorda ed in relazione al tipo di nave o galleggiante, applicando le norme che seguono:

1) Per navi a scafo metallico ed a propulsione meccanica si applicano gli onorari per tonnellate di stazza lorda della tabella 19E;

2) Per navi da carico di tipo speciale quali navi cisterna, frigorifere, con attrezzature speciali per il carico, pescherecci, rimorchiatori, ponti-gru, galleggianti speciali si applicano gli onorari della tabella 19E con l'aumento del 25 per cento;

3) Per navi da passeggeri, navi officina od altri tipi speciali, si applicano gli onorari della tabella 19E con l'aumento del 50 per cento;

4) Per navi a vela, a scafo metallico si applicano gli onorari della tabella 19 E ridotta del 20 per cento;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5) Per navi da diporto, navi a scafo di legno, scafi nudi o pontoni senza macchinari, onorari a discrezione;

6) Per navi a propulsione meccanica di oltre 16 anni di età, velieri di oltre 20 anni, oppure navi con certificato di classe di prossima scadenza, onorario aumentato del 20 per cento.

7) L'onorario base risultante dall'applicazione della tabella e norme di cui sopra sarà corrisposto, a secondo del tipo di perizia, come segue:

i) Per le perizie sommarie al 100 per cento;

ii) Per le perizie particolareggiate al 200 per cento;

iii) Per le perizie analitiche al 300 per cento;

8) Per eventuali accessi a bordo, personale di aiuto e spese, il compenso sarà integrato secondo le norme generali e quelle speciali per l'ingegneria navale;

9) Per la valutazione di navi o galleggianti da demolizione si applica il 25 per cento dei valori della tariffa base relativa al tipo di nave se trattasi di stima sommaria, il 50 per cento se trattasi di stima dettagliata.

ARTICOLO 108.

(*Salvataggi e ricuperi*).

Le prestazioni professionali in operazioni di salvataggio e/o ricupero riguardano, in genere, la consulenza generale, i calcoli di architettura navale, lo studio del programma di ricupero della nave e/o del carico, la specificazione dei mezzi occorrenti, l'assistenza del Professionista all'effettivo svolgimento delle operazioni di ricupero.

Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati applicando, per analogia e per quanto possibile, le tabelle e note della presente classe XVI (Ingegneria Navale) tenendo conto, discrezionalmente, del valore di ricupero delle cose salvate, delle particolari difficoltà e disagi incontrati nonché del successo conseguito, salvo sempre il rimborso delle spese di cui ai precedenti articoli 102 e 103.

ARTICOLO 109.

(*Cantieri navali*).

Per progettazione o per impianto di cantieri navali, stabilimenti di riparazione ed officine analoghe, per progetti e costruzioni di bacini, perizie su cantieri e prestazioni analoghe, si applicano le norme di cui alla classe IX — Ingegneria industriale.

ARTICOLO 110.

(*Consulenze navali*).

Per studi di varo o di mancato varo, collaudo di materiali o di singoli macchinari, assistenza a prove di macchina, i compensi vengono valutati con criterio discrezionale da concordare preventivamente con il Committente.

Sono pure valutati con criterio discrezionale le visite od ispezioni di navi per acquisto o vendita e trattative in merito analisi di dati di esercizio, viaggi di ispezioni su navi, relazioni tecnico-economiche su gestione di navi o di cantieri navali, consulenze e perizie stragiudiziali.

TITOLO VII

PRESTAZIONI DA COMPENSARE A PERCENTUALE, A QUANTITA' O IN FORMA MISTA PER SPECIALIZZAZIONI DI NUOVA CLASSIFICAZIONE

Paragrafo 1

Classe XVII — Ingegneria geotecnica.

ARTICOLO 111.

(Campo delle prestazioni).

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoli di meccanica dei terreni e delle rocce (geotecnica) richiesti per il progetto e la realizzazione di qualsiasi tipo di opera contemplata nella presente tariffa ed in genere di tutte le opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a questi ancorati, nonché di quelle opere (come dighe di ritenuta in materiali sciolti, rilevati, arginature, ecc.) in cui i terreni o le rocce vengono impiegati quali materiali da costruzione.

ARTICOLO 112.

(Articolazione delle prestazioni).

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

a) studi per l'individuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto preliminare della costruzione e compilazione del preventivo sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo geotecnico;

b) compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche, sia in sito che in laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appalto;

c) supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:

1) assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione, da effettuarsi a mezzo di sopraluoghi del Professionista incaricato o di suoi collaboratori, nel numero e con la frequenza che il Professionista stesso riterrà, a suo esclusivo giudizio, necessari;

2) collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;

3) esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio, ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;

d) esame dei problemi geotecnici posti dalla costruenda opera e delle possibili soluzioni progettuali;

e) specificazione, in disegni e grafici, dei terreni e delle rocce con cui l'opera interagisce o da cui essa è eventualmente costituita;

f) calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilità, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative alla soluzione in definitiva prescelta;

g) stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici e tabelle; dei risultati degli studi di cui alla precedente lettera *d)*; dei disegni e grafici di cui alla precedente lettera *e)*; dei calcoli di cui alla precedente lettera *f)*; delle necessarie indicazioni circa i procedimenti costruttivi da adottare, le prescrizioni tecniche da inserire in capitolato — ivi comprese quelle relative ai sistemi di collaudo — l'eventuale programma di misure da istituire per controllare il comportamento dell'opera in esercizio;

h) consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto attiene alle parti di essa interessanti il suolo e/od il sottosuolo o realizzate in materiali sciolti;

i) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di cui alla precedente lettera *h)*.

Sono esclusi dalla prestazione, in quanto da compensarsi a parte secondo le rispettive classi di appartenenza, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.

ARTICOLO 113.

(Onorari).

Gli onorari relativi alle prestazioni specificate all'articolo 112 sono da valutarsi a percentuale dell'importo, come definito all'articolo 21, delle opere da realizzare, considerate nel loro complesso e cioè non per le sole parti interessanti il suolo e/od il sottosuolo.

Al riguardo le opere vanno suddivise nelle seguenti sottoclassi avvertendo che se le prestazioni interessano più di una sottoclasse gli onorari spettanti andranno commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna sottoclasse e non globalmente:

a) costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione;

b) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e strade ferrate in pianura;

c) strade ordinarie, superstrade, autostrade, linee tranviarie e ferrovie in collina o montagna; funizie e funicolari;

d) gallerie ed opere sotterranee in genere; piste e costruzioni aeroportuali; dighe ed argini di ritenuta; ponti e viadotti; sistemazioni di aree in frana o in subsidenza; consolidamenti di opere e strutture esistenti; opere idrauliche, costiere, portuali e di navigazione interna.

A ciascuna sottoclasse e per vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20 e, per la parzializzazione, la tabella P. 20, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera c) della tabella vanno sempre sommate quelle prestazioni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se effettuate dallo stesso Professionista.

Si applicano altresì, oltre alle Disposizioni Generali del Titolo I, i disposti degli articoli 19 e 22 del Titolo IV.

A maggior specificazione dell'articolo 19 si precisa che le spese per sondaggi e prove in sito ed in laboratorio vanno integralmente sostenute dal Committente, che di norma provvede anche a tenere direttamente tutti i rapporti contabili ed amministrativi con le Ditte ed i Laboratori incaricati. Nel caso che di tali rapporti si faccia carico al Professionista, a questi spetta un compenso aggiuntivo pari al 10 per cento del costo delle indagini e prove.

TITOLO VIII

TABELLE

ARTICOLO 114.

(Tabelle - Modalità di applicazione e di adeguamento).

Le tabelle allegate sono state redatte alla data del 31 dicembre 1976, data di approvazione della proposta della presente tariffa da parte dei Consigli Nazionali riuniti degli Ingegneri e degli Architetti che provvederanno al loro adeguamento come disposto dall'articolo 1, lettera d) della presente tariffa secondo le modalità riportate ai seguenti punti A e B.

A - tabelle degli onorari a percentuale sull'importo delle opere - classi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII.

Le tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A/B/C/D, 17A, 19A/B/C/D, 20, fissano gli onorari dovuti al Professionista per ogni cento lire di importo dell'opera e per importi determinati. Essi costituiscono valori derivati dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento degli importi.

Tale legge è espressa dalla seguente formula:

$$(1) \quad x = a (\log. I)^2 + b \log. I + c$$

dove x è l'onorario percentuale corrispondente all'importo delle opere indicato con I ed espresso in unità di milioni; a, b e c sono valori numerici equivalenti rispettivamente a:

$$(1a) \quad a = \frac{1}{2} (x_1 - 2x_2 + x_3)$$

$$(1b) \quad b = \frac{1}{2} (-3x_1 + 4x_2 - x_3)$$

$$(1c) \quad c = x_1$$

dove x_1 , x_2 e x_3 sono rispettivamente gli onorari percentuali fissati per gli importi di 1, 10 e 100 milioni.

Per le opere il cui importo è intermedio fra quelli indicati in tabella, l'onorario percentuale si calcola per interpolazione lineare. Per le opere il cui importo è inferiore o superiore rispettivamente agli importi minimi e massimi indicati in tabella, i compensi saranno valutati discrezionalmente o determinati preventivamente tra le parti.

Ogni qualvolta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto all'articolo 1, lettera *d*) il nuovo valore x_n degli onorari percentuali si potrà ricavare applicando la seguente formula:

$$(2) \quad x_n = \frac{1+V}{1+F} \left[a \left(\log \frac{I}{1+F} \right)^2 + b \log \frac{I}{1+F} + c \right]$$

dove V è il valore percentuale della variazione del costo della vita; F è il valore percentuale della variazione del costo dei fabbricati o delle opere relative alle varie classi; I è l'importo delle opere espresso in unità di milioni; a , b , e c , sono i valori numerici per ogni classe individuati dalle formule (1a), (1b) e (1c).

L'operazione di adeguamento dovrà tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari percentuali aggiornati si ricaveranno dall'applicazione delle formule sopra riportate.

Le tabelle 13E, 14A, 14B, 14C, 16, 17B, 18, 19E, 21, fissano gli onorari dovuti al Professionista in rapporto a determinate quantità che hanno specifica attinenza con il campo di applicazione della prestazione professionale. Essi costituiscono valori derivanti dall'applicazione di una legge matematica con cui si fissa razionalmente la misura del loro decrescere in funzione dell'aumento delle quantità a cui si riferiscono.

Per quantità intermedie fra quelle indicate l'applicazione della tabella si fa per interpolazione lineare.

Per prestazioni relative a quantità inferiori o superiori a quelle minime e massime prefissate in tabella, i compensi saranno valutati discrezionalmente o determinati preventivamente tra le parti.

Ogni qual volta si debba procedere ad un adeguamento secondo quanto disposto all'articolo 1, lettera *d*), il nuovo valore degli onorari K_n si ricaverà dall'applicazione della seguente formula:

$$(3) \quad K_n = K (1+V)$$

dove K è il valore dell'onorario precedente e V è il valore percentuale della variazione del costo della vita.

L'operazione di adeguamento dovrà tradursi in nuove tabelle in cui gli onorari aggiornati si ricaveranno in modo analogo a quanto indicato per le tabelle a percentuale.